

**PIANO STRAORDINARIO DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI
PARTECIPATI**

(ai sensi dell'art 24 del D.Lgs. 175/2016)

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Provincia/Città metropolitana

Denominazione Ente: PROVINCIA DI RAVENNA

Codice fiscale dell'Ente: 00356680397

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Segretario Generale

Nome:

Paolo

Cognome:

Neri

Recapiti:

Indirizzo:

Piazza Caduti per la liberta 2

Telefono:

0544258111

Fax:

0544258070

Posta elettronica:

PEC: provra@cert.provincia.ra.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_1	00126400407	Aeradria Spa - In Fallimento	1962	0,83	Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, adempimento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aerostazione di Rimini	NO	NO	NO	NO
Dir_2	02143780399	Ambra s.r.l	2003	20,00	Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale	NO	NO	NO	NO
Dir_3	02327720401	Centura AIR soc cons a.r.l	1994	8,40	Promozione dell'imprenditorialità, della ricerca industriale e dell'innovazione nelle sue diverse espressioni, ponendosi come punto di incontro fra istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed enti di ricerca	NO	NO	NO	NO
Dir_4	00324710342	Cepim Spa	1981	0,06	La società ha per oggetto tutte le operazioni immobiliari e finanziarie, diretta alla realizzazione di un centro di interscambio merci e cioè di un insieme di opere, infrastrutture ed impianti che consentano la ricezione, la custodia, la manipolazione e lo smistamento di merci; nonché le attività di spedizione nazionale ed internazionale, di logistica integrata, di multimedialità del trasporto	NO	NO	NO	NO

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_5	01358060380	Delta 2000 soc cons a.r.l	1996	7,57	Valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti nel territorio per innescare un processo di sviluppo locale sulla base dell'auto rappresentazione delle comunità	NO	NO	NO	NO
Dir_6	00569890379	Ervet Spa	1974	0,15	La società rivolge il suo impegno alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali -In house della Regione ER	NO	NO	NO	NO
Dir_7	02223700408	L'Altra Romanga soc cons a.r.l	1992	6,03	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	NO	NO	NO	NO
Dir_8	02770891204	Lepida Spa	2007	0,0016	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni	NO	SI	NO	NO
Dir_9	02112170390	Parco della Salina di Cervia s.r.l	2002	18,00	Gestione a fini turistici, economici, di valorizzazione ambientale ed ecologica, culturale e del tempo libero dell'area relativa al comparto delle saline di Cervia e dell'area circostante. Favorisce, sviluppa, realizza servizi per l'utenza turistica anche sul fronte dell'accoglienza, informazione e ospitalità	NO	NO	NO	NO

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house	Quotata (ai sensi del d.lgs. n. 175/2016)	Holding pura
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Dir_10	02210130395	Ravenna Holding Spa	2005	7,01	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore	NO*	SI	NO	SI**
Dir_11	00830680393	Stepra soc cons a.r.l - In Liquidazione	1982	48,51	Sviluppo territoriale delle infrastrutture. Favorisce lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi. Offre assistenza gratuita ai potenziali investitori	NO	NO	NO	NO

* La società è soggetta a controllo analogo congiunto da parte dei soci di cui all'art.2 c1 lett d

** vedi scheda 3.1 motivazioni

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Ind_1	02240010393	ASER - Azienda Servizi Romagna S.r.l.	2006	Ravenna Holding Spa	7,01	7,01	Attività di impresa funebre che assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli ed accessori funebri, fiori compresi, in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane; d) le incombenze non specificatamente indicate, ma correlate ai servizi sopra richiamati.	NO*	NO
Ind_2	90003710390	Azimut Spa	1996	Ravenna Holding Spa	7,01	4,19	Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (includere le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.	NO*	NO
Ind_3	02180280394	Ravenna Entrate Spa	2004	Ravenna Holding Spa	7,01	4,21	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale. - In house dal 2017 a seguito acquisizione intera partecipazione da parte di RH -	NO*	NO
Ind_4	01323720399	Ravenna Farmacie Srl	1969 Consorzio - 2005 srl	Ravenna Holding Spa	7,01	6,48	Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso.	NO**	SI
Ind_5	00337870406	Romagna Acque - società delle fonti Spa	1994	Ravenna Holding Spa	7,01	2,04	Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.	NO**	SI

Progressivo A	Codice fiscale società B	Denominazione società C	Anno di costituzione D	Denominazione società/organismo tramite E	% Quota di partecipazione società/organismo tramite F	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione G	Attività svolta H	Partecipazione di controllo I	Società in house J
Ind_6	00080540396	SAPIR S.p.A.	1957	Ravenna Holding S.p.A.	7,01	2,03	Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere	NO	NO
Ind_7	03836450407	Start Romagna S.p.A.	2010	Ravenna Holding S.p.A.	7,01	1,71	Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima	NO	NO
Ind_8	04245520376	HERA S.p.A.	2002	Ravenna Holding S.p.A.	7,01	0,37	Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.	NO	NO
Ind_9	03182161202	TPER S.p.A.	2012	Ravenna Holding S.p.A.	7,01	0,003	Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna	NO	NO

* Società soggetta al controllo di Ravenna Holding S.p.A.

** Società soggetta a controllo analogo congiunto

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotare in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

SCHEDE RIEPILOGATIVE PER SOCIETA'

A PARTECIPAZIONE DIRETTA

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	Aeradria spa - In Fallimento -	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, adempimento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aerostazione di Rimini	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
 - Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
 - È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
 - È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
 - È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	<input type="text"/>
Numero amministratori	<input type="text"/>
di cui nominati dall'Ente	<input type="text"/>
Numero componenti organo di controllo	<input type="text"/>
di cui nominati dall'Ente	<input type="text"/>

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>
2012	<input type="text"/>
2011	<input type="text"/>

Importi in euro

Costo del personale (f)	<input type="text"/>
Compensi amministratori	<input type="text"/>
Compensi componenti organo di controllo	<input type="text"/>

Importi in euro

FATTURATO	
2015	<input type="text"/>
2014	<input type="text"/>
2013	<input type="text"/>
FATTURATO MEDIO	#DIV/0!

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a) Quota di partecipazione detenuta: 0,83 (b)

Denominazione società partecipata: Aeradria Spa - In Fallimento (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: Sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, adempimento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aerostazione di Rimini (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società inattiva o non più operativa (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Procedura fallimentare in corso provvedimento Tribunale Rimini n. 73 del 26/11/2013

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

a norma di legge

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_2	(a)
Denominazione società partecipata:	AMBRA s.r.l	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Esercitare tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio di trasporto pubblico locale ed alle attività allo stesso connesse	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'Agenzia per la mobilità del bacino di Ravenna - in forma abbreviata AmbRA s.r.l è nata nell'ambito del processo di riforma del sistema di trasporto pubblico locale, quale strumento per il coordinamento e la gestione delle funzioni convenzionate fra la Provincia di Ravenna ed i 18 Comuni del bacino ravennate. Il suo ruolo è quello di progettare, sviluppare e coordinare i servizi di mobilità collettiva coniugando le esigenze di chi stabilisce le strategie di mobilità (enti locali), chi usufruisce dei servizi (i cittadini) e chi li eroga (gli operatori), in un'ottica di maggior vivibilità ambientale. La società svolge pertanto attività amministrativa necessaria per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ente quale strumento di programmazione e attuazione coordinato non solo del trasporto pubblico locale ma più in generale delle politiche sulla mobilità. E' stata costituita per dare attuazione alla riforma del trasporto pubblico locale e della Agenzie per la mobilità ai sensi degli artt. 24 e 25 della L.R. 10/2008 e per il perseguimento delle finalità istituzionali in materia di trasporto pubblico locale come previste dalla normativa del settore ed in conformità con l'art. 3, comma 27 e seguenti della Legge 244/2007 e successive modificazioni. La società è inoltre titolare delle reti e degli impianti prima in capo a TPL RETE SRL (provenienti da Atm S.p.A).

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	4,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	275.877,00
Compensi amministratori	24.840,89
Compensi componenti organo di controllo	29.889,22

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	30.457,00
2014	5.288,00
2013	58.387,00
2012	59.883,00
2011	19.779,00

FATTURATO	
2015	16.064.001,00
2014	16.010.459,00
2013	15.879.115,00
FATTURATO MEDIO	15.984.525,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La partecipazione alla società si configura quale obbligatoria alla luce della L.R. 10/2008 e L.R. 9/2013 smi. La società dal 01/3/2017 a seguito di incorporazione si è trasformata in Amr srl cons in adempimento alla L.R. 9/2013.

Azioni da intraprendere:

La società nel 2015 ha definito il tetto per il costo del compenso dell'amministratore unico ai sensi del D.L. 95/2012 art 4 c.4 e ridotto il costo del personale sostituendo una figura professionale collocata in quiescenza con un'altra di qualifica inferiore

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: Centuria Air soc cons a.r.l (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Promozione dell'imprenditorialità, della ricerca industriale e dell'innovazione nelle sue diverse espressioni, ponendosi come punto di incontro fra istituzioni pubbliche, iniziativa privata ed enti di ricerca

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	11,00
Numero amministratori	6
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	396.792,00
Compensi amministratori	13.544,70
Compensi componenti organo di controllo	5.000,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	18.996,00
2014	8.457,00
2013	36.539,00
2012	3.943,00
2011	-17.225,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	778.064,00
2014	1.135.301,00
2013	1.349.873,00
FATTURATO MEDIO	1.087.746,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	25,00
Numero amministratori	13
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	112.529,00
2014	193.486,00
2013	514.263,00
2012	294.510,00
2011	152.997,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	1.321.617,00
Compensi amministratori	135.522,00
Compensi componenti organo di controllo	32.760,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	9.118.915,00
2014	8.072.033,00
2013	8.244.102,00
FATTURATO MEDIO	8.478.350,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:*
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
Costo del personale (f)	171.446,00
Compensi amministratori	33.466,00
Compensi componenti organo di controllo	14.740,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	154,00
2014	901,00
2013	1.276,00
2012	4.099,00
2011	7.691,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	708.549,00
2014	1.160.321,00
2013	587.975,00
FATTURATO MEDIO	818.948,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	47,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	105.877,00
2014	59.940,00
2013	1.131,00
2012	64.587,00
2011	13.000,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	2.693.661,00
Compensi amministratori	41.563,00
Compensi componenti organo di controllo	19.700,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	7.569.860,00
2014	8.481.832,00
2013	10.410.904,00
FATTURATO MEDIO	8.820.865,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c) **Quota di partecipazione da cedere/alienare:** (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Dismissione con Delibera C.P. n. 41 del 23.09.2014. In data 06/07/2015 la Società ERVET SpA, ha comunicato a questa Provincia la possibilità di procedere all'acquisto delle azioni possedute dalle pubbliche amministrazioni che intendano recedere

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Informata la Regione E-R, della volontà di alienare le proprie azioni ai sensi degli artt.9 e 10 dello Statuto della Società; In attesa di comunicazioni in merito a tempistiche e procedure da concludersi a norma di legge.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	14
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-60.892,00
2014	371,00
2013	1.689,00
2012	2.811,00
2011	530,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	31.624,00
Compensi amministratori	44.875,00
Compensi componenti organo di controllo	7.100,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	1.451.320,00
2014	87.915,00
2013	278.363,00
FATTURATO MEDIO	605.866,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Alla data del 23/9/2016 la società ha già intrapreso azioni di contenimento della spesa, attraverso la riorganizzazione degli organi amministrativi, di controllo e delle strutture aziendali, portando gli amministratori da 14 a 7, i componenti dell'organo di controllo da 3 a 1 e da settembre 2016 la società ha 7 dipendenti. A seguito delle modifiche statutarie, pertanto il numero degli amministratori è pari al numero dei dipendenti

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	74,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	184.920,00
2014	339.909,00
2013	208.798,00
2012	430.829,00
2011	142.412,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	4.561.741,00
Compensi amministratori	35.160,00
Compensi componenti organo di controllo	45.964,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	26.640.268,00
2014	21.618.474,00
2013	18.861.222,00
FATTURATO MEDIO	22.373.321,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

La società ha comunicato che nel 2015 si è andati alla gestione diretta delle reti, attività che consente di ottenere un contenimento dei costi di manutenzione ed esercizio

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	19,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	5.740,00
2014	48.717,00
2013	94.536,00
2012	182.520,00
2011	76.494,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	665.004,00
Compensi amministratori	19.227,60
Compensi componenti organo di controllo	9.984,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	1.984.333,00
2014	1.867.299,00
2013	1.786.106,00
FATTURATO MEDIO	1.879.246,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Predisporre azione di razionalizzazione mediante cessione delle quote vedi scheda 05.02

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

si veda foglio 03.01_Motivazioni RH

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

RAVENNA HOLDING S.P.A.

Sono inserite qui le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

In merito al ruolo esercitato dalla Holding ai fini delle azioni di governo e di razionalizzazione delle partecipazioni indirette, ricordando che la Provincia di Ravenna ha già precisato che il processo decisionale all'interno della Holding viene coordinato dai soci (attraverso l'assemblea, mediante tavoli appositamente istituiti, e con strutturati meccanismi di governance presidiati da apposite procedure operative) si ritiene opportuno fornire nel paragrafo seguente utili elementi conoscitivi sulla governance del gruppo incentrata sulla società capogruppo.

La stessa Corte dei Conti sezione autonomie già nella relazione annuale del 2014 sullo stato delle società partecipate affermava "Particolarmente adatta agli enti di grandi dimensioni, centrali rispetto a reti di società "satellite", potrebbe essere la creazione di un apposito organismo societario, totalmente partecipato dall'ente locale, che opera come holding titolare delle partecipazioni in precedenza detenute dall'ente, il quale coadiuva e fornisce servizi a tutte le aziende del gruppo e supporta gli organi politici nelle decisioni strategiche.

Ed anche nella relazione annuale per il 2015 la sezione autonomie della Corte dei Conti dedica uno specifico paragrafo alle "società a partecipazione indiretta e modello holding".

La Corte richiama il fatto che "tale modello ingenera perplessità nella misura in cui non soddisfa completamente l'esigenza di governance delle esternalizzazioni, quanto meno con riferimento ai servizi gestiti da soggetti non partecipati, e qualifica la holding come asse portante delle decisioni politiche, che invece dovrebbero rimanere in capo all'ente", richiamando la necessità di prevedere alcune cautele nel loro utilizzo soprattutto per evitare che si deresponsabilizzino gli enti locali dalle attività di controllo delle partecipate le cui strutture interne sono invece obbligate ad attuare per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 147 quater del Tuel.

La governance in concreto posta in essere nel caso di Ravenna Holding (sinteticamente descritta nella relazione tecnica) conferma come nei modelli evoluti si siano trovati, anche a legislazione previgente, credibili punti di equilibrio e sintesi (anche in caso di società pluripartecipate) tra la competenza e responsabilità della gestione lasciata in capo agli amministratori, e meccanismi in grado di consentire effettivamente alle amministrazioni controllanti di esercitare "un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata". Tale modello, basato su convenzioni ex articolo 30 del TUEL, appare tuttora pienamente rispondente alle normative, anche in virtù dei costanti aggiornamenti, ed efficiente ai fini di un corretto sistema integrato dei controlli, nel rispetto delle prerogative e competenze degli Enti Locali per come oggi definiti dalle disposizioni del Testo Unico, consentendo di valutare in concreto non ricorrere i rischi evocati dalla Corte come insiti nel modello.

La struttura di governance tramite la Holding ha rappresentato in particolare un'efficace modello di implementazione di un sistema di controllo delle partecipate in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 147 quater del Tuel.

Il TU legittima oggi esplicitamente la presenza della società capogruppo, avvalorando il modello della holding, in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale, e già riconosciuto dalla Corte dei Conti sezione autonomie. Il TU individua e legittima esplicitamente:

- la partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione (cfr articolo 2 TU – definizioni e articolo 16);

- il controllo analogo sia per le società a partecipazione pubblica unipersonale, che per le società a partecipazione pluripersonale (controllo analogo congiunto), ove le Amministrazioni Pubbliche partecipanti sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante "sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata".
- il modello dell'in house cosiddetto "a cascata" che rappresenta la perfetta legittimazione dell'affidamento in house tramite una holding.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni del Comune di Ravenna, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata).

Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione. Il modello di governance con controllo "plurienti" è incardinato su uno Statuto e una convenzione ex art.30 particolarmente strutturati per garantire un ruolo di assoluta centralità all'Assemblea, all'interno della quale i soci sono chiamati ad esprimere le scelte fondamentali in materie che vanno oltre le tradizionali competenze assegnate all'organo, e l'autorizzazione preventiva degli atti più rilevanti, fermo il rispetto dell'art. 2364 del codice civile.

Ravenna Holding S.p.A si può ricondurre fondamentalmente alla fattispecie della Holding c.d. "pura", non si caratterizza infatti per alcuna attività di gestione, ma per l'esercizio in concreto dell'attività di direzione e coordinamento. La società capogruppo non svolge quindi neppure in modo mediato l'attività d'impresa, attraverso le società operative, agendo le controllate/partecipate sulla base di affidamenti disposti direttamente nei loro confronti. La società capogruppo garantisce infatti principalmente il coordinamento delle partecipazioni degli Enti Soci e l'attuazione di un adeguato sistema di controlli interni al gruppo con idonei flussi informativi. La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidati in house per la prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società laddove nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La società è, inoltre, proprietaria delle reti del servizio idrico integrato (S.I.I.) dei Comuni di Ravenna, di Cervia e di Russi a seguito della fusione per incorporazione di Area asset S.p.A, e a seguito della fusione per incorporazione di ATM Parking SpA è altresì proprietaria di immobili e impianti a servizio del trasporto pubblico locale, oltre che di altri beni immobili.

La società, pur avendo una veste giuridica privatistica, è assimilabile alle pubbliche amministrazioni in relazione alla missione che le è stata istituzionalmente demandata.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello cd. "in house", essendo presenti i tre requisiti d

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

A tal fine è stata sottoscritta apposita "Convenzione ex art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 fra gli enti locali soci di Ravenna Holding S.p.A. per la configurazione della società quale organismo dedicato per lo svolgimento di compiti di interesse degli enti locali e la realizzazione di un controllo in comune sulle società partecipate in house providing, analogo a quello esercitato sui propri servizi", in esecuzione delle deliberazioni n. 54 del 26.11.2015 del Consiglio Provinciale di Ravenna, n. 118 del 10.12.2015 del Consiglio Comunale di Ravenna, n. 68 del 17.12.2015 del Consiglio Comunale di Cervia, n. 109 del 14.12.2015 del Consiglio Comunale di Faenza e n. 68 del 30.11.2015 del Consiglio Comunale di Russi.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci. La società garantisce il coordinamento delle partecipazioni degli Enti Soci e l'attuazione di un adeguato sistema di controlli interni al gruppo con idonei flussi informativi, anche in attuazione dei regolamenti degli Enti Locali soci, in particolare derivanti dal D.L. 174/2012.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	5,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (f)	341.902,00
Compensi amministratori	137.122,00
Compensi componenti organo di	59.581,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		
2015	13.339.810,00	14.855.474,00
2014	9.675.358,00	10.696.432,00
2013	8.727.206,00	10.434.924,00
2012	8.025.937,00	9.324.604,00
2011	8.863.537,00	9.286.452,00

FATTURATO	
2015	3.957.325,00
2014	3.806.563,00
2013	3.281.871,00
FATTURATO MEDIO	3.681.919,67

99.788.423,00
88.600.434,00
89.442.494,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale

Azioni da intraprendere:

La società informa che: in applicazione dell'art.19 comma5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previdi nei budget delle società. In particolare, gli "obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate", sono legati non esclusivamente a valori indicati in termini assoluti, ma sono espressi principalmente in termini di miglioramento del rapporto "costi/ricavi" nell'orizzonte pluriennale del triennio 2017-2019:

a) % incidenza Costi Operativi Esterni su ricavi;
 b) % Incidenza Costo del personale su ricavi.

Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno quindi definito una previsione su base triennale dell'andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi dell'art. 19 comma 5 sopra richiamato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Motivazione della scelta del mantenimento per la società Ravenna Holding S.p.A.

La holding rappresenta un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento della catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;

provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff

La presenza di una capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TU, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili. L'articolo 6 individua infatti i seguenti strumenti:

- regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà
- un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo
- codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;
- programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione

Appare evidente il ruolo fondamentale che una società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

La valutazione relativa al mantenimento/potenziamento della holding in una logica di razionalizzazione, oltre a quanto illustrato nella premessa della relazione tecnica circa la efficienza ed efficacia gestionale e la razionalizzazione dei costi di funzionamento che si richiama sinteticamente porta alle seguenti considerazioni.

Quasi tutte le azioni di razionalizzazione individuate, anche ai sensi dell'art. 20 TU, possono trarre beneficio da un ruolo di impulso e di coordinamento della holding, a partire dalla effettiva possibilità di contenimento dei costi di funzionamento, e dalla necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite da parte dell'ente locale ai sensi del TU. Inoltre si sottolinea il ruolo di supporto tecnico della holding per la redazione del piano, la sua attuazione, il monitoraggio.

La holding può garantire ai soci qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", può avvalersi di un ruolo operativo fondamentale per la holding.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'Ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

La società svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci. La società garantisce il coordinamento delle partecipazioni degli Enti Soci e l'attuazione di un adeguato sistema di controlli interni al gruppo con idonei flussi informativi, anche in attuazione dei regolamenti degli Enti Locali soci, in particolare derivanti dal DL 174/2012.

La società è proprietaria delle reti del servizio idrico integrato (S.I.I.) dei Comuni di Ravenna, di Cervia e di Russi e finanzia la realizzazione di nuovi investimenti a servizio del S.I.I., e l'adeguamento di alcune isole ecologiche al D.M. 8 aprile 2008. La società, inoltre, a seguito della fusione per incorporazione di ATM Parking S.p.A., è proprietaria di immobili e impianti a servizio del trasporto pubblico locale.

Da anni sono state avviate incisive azioni di razionalizzazione - in linea con gli obiettivi oggi chiaramente delineati. Il percorso di aggregazione e di razionalizzazione già effettuato sulle partecipazioni del Comune di Ravenna, nell'ambito più ampio del contesto romagnolo (si citano ad esempio la costituzione di Start Romagna al posto di tre aziende provinciali dei trasporti, e la riduzione di numero di consiglieri e compensi del Cda di Romagna Acque), l'ingresso in Ravenna Holding dei Comuni di Cervia e Faenza, e la chiusura delle società Atm Parking S.p.A., Area Asset S.p.A. e Agenda S.r.l., hanno già comportato significative razionalizzazioni e riduzioni dei costi complessivi del sistema (circa 230.000 euro su base annua).

Per proseguire nel percorso di "contenimento dei costi funzionamento", pur non riscontrandone la necessità, la società Ravenna Holding e tutte le società da essa controllate dedicheranno specifica attenzione alla valorizzazione del rapporto costi/ricavi (premio di produzione in primis), per i quali Ravenna Holding ha dato specifico indirizzo alle controllate che, in sede di rinnovo dei contratti integrativi, dovranno vincolare la parte variabile del salario ai ricavi e agli utili e non erogare il premio di produzione in caso di risultati negativi. La sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo del personale.

Le società del Gruppo Ravenna Holding, infatti, a partire dalla predisposizione del budget 2017, definiscono una previsione triennale dell'andamento della gestione al fine di uniformarsi ai documenti di programmazione degli Enti Soci di Ravenna Holding, ed adeguarsi all'ambito pluriennale degli obiettivi che gli stessi Enti fissano sulle spese di funzionamento delle società controllate, ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 175/2016. In particolare, per gli obiettivi indicati in materia di personale non si terrà conto esclusivamente dei valori assoluti, ma di parametri che saranno espressi in termini di miglioramento del rapporto "costi/ricavi". Inoltre, sarà data particolare attenzione ai costi variabili legati al salario accessorio (premio di produzione in primis), per i quali Ravenna Holding ha dato specifico indirizzo alle controllate che, in sede di rinnovo dei contratti integrativi, dovranno vincolare la parte variabile del salario ai ricavi e agli utili e non erogare il premio di produzione in caso di risultati negativi.

Gli obiettivi per il triennio 2017-2019, che gli Enti Soci hanno condiviso ed inserito nella Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP), approvata da parte degli stessi soci, prevede l'assegnazione di obiettivi "macro" di tipo strategico, anche ai fini della rendicontazione alla Corte dei Conti, comuni a tutte le società, che verranno misurati con indicatori di efficienza e di economicità (quali MOL, UTILE NETTO, ROE).

Inoltre sono stati definiti obiettivi specifici annuali e pluriennali sul complesso delle spese di funzionamento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 19 comma 5 del D.Lgs. 175/2016, per i quali non si terrà conto esclusivamente dei valori assoluti, ma di parametri che saranno espressi in termini di miglioramento del rapporto "costi/ricavi" (% di incidenza di determinate tipologie di costo sui ricavi).

Sostenibilità economico-finanziaria

Tabella riassuntiva dei dati di bilancio degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2013	2014	2015	2016
	Dividendi	8.865.743	11.052.645	10.358.207
Proventi da gestione delle reti	2.425.727	2.691.314	2.777.221	2.874.937
Altri ricavi e proventi	856.144	1.115.249	1.180.104	1.247.194
Valore della produzione	12.147.614	14.859.208	14.315.532	14.003.886
Acquisti	-10.890	-12.773	-12.670	-11.648
Servizi e godimento beni di terzi	-413.943	-428.236	-502.662	-467.453
Oneri diversi di gestione	-149.035	-140.515	-224.468	-212.512
Totale costi operativi esterni	-573.868	-581.524	-739.800	-691.613
Valore Aggiunto	11.573.746	14.277.684	13.575.732	13.312.273
Costo del personale compreso distacchi	-635.266	-829.163	-970.958	-944.880
EBITDA = Margine operativo lordo	10.938.480	13.448.521	12.604.774	12.367.393
Ammortamenti e acc.ti	-3.294.488	-3.454.137	-3.455.007	-3.629.097
EBIT = Risultato operativo	7.643.992	9.994.384	9.149.767	8.738.296
Gestione finanziaria	-794.788	-751.258	-606.605	-391.923
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	6.849.204	9.243.126	8.543.162	8.346.373
Totale gestione straordinaria	1.576.308	-2.130	4.068.439	1.779.932
Risultato ante imposte	8.425.512	9.240.996	12.611.601	10.126.305
Imposte dell'esercizio	301.694	434.362	728.209	348.546
Risultato netto	8.727.206	9.675.358	13.339.810	10.474.851

Stato patrimoniale riclassificato dell'ultimo esercizio chiuso:

Stato Patrimoniale riclassificato	2016
Attivo fisso netto	533.120.009
Attivo fisso solo reti	166.591.942
Attivo fisso al netto reti	366.528.067
Ricavi gestione reti	2.874.937
Amm.ti gestione reti	-3.164.135
Ebit gestione reti	-289.198
Realizzabilità	-
Liquidità differite	2.117.912
Liquidità immediate	19.091.071
Attivo Circolante	21.208.983
Totale Attivo	554.328.992
PN	479.741.092
Passività consolidate	47.833.517
Passività correnti	26.754.383
Totale Passivo	554.328.992

Dall'analisi dei dati e degli indici di bilancio sopra riportati emerge una situazione patrimoniale - finanziaria solida ed equilibrata; un indebitamento netto bilanciato ed in diminuzione; una buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi; risultati economici positivi e una Pur in presenza di una politica dei dividendi molto spinta seguita dalla data di costituzione della società fino ad oggi, che ha garantito all'azionista un pay out del 81,65% dell'utile realizzato, si mantiene una situazione patrimoniale – finanziaria complessivamente equilibrata.

Conto economico riclassificato Budget 2017-2019:

Conto Economico riclassificato	Budget2017	Budget2018	Budget2019
Dividendi	10.178.689	9.806.847	9.806.847
Proventi da gestione delle reti	3.043.382	3.056.850	2.999.563
Altri ricavi e proventi	1.329.982	1.425.846	1.478.171

Conto Economico riclassificato	Budget2017	Budget2018	Budget2019
Dividendi	10.178.689	9.806.847	9.806.847
Proventi da gestione delle reti	3.043.382	3.056.850	2.999.563
Altri ricavi e proventi	1.329.982	1.425.846	1.478.171
Valore della produzione	14.552.053	14.289.543	14.284.581
Acquisti	-13.856	-14.133	-14.416
Servizi e godimento beni di terzi	-517.494	-503.474	-505.808
Oneri diversi di gestione	-197.691	-231.645	-246.278
Totale costi operativi esterni	-729.041	-749.252	-766.502
Valore Aggiunto	13.823.012	13.540.291	13.518.079
Costo del personale compreso distacchi	-1.080.557	-1.090.557	-1.191.557
EBITDA = Margine operativo lordo	12.742.455	12.449.734	12.326.522
Ammortamenti e acc.ti	-3.643.241	-3.666.072	-3.672.867
EBIT = Risultato operativo	9.099.214	8.783.662	8.653.655
Gestione finanziaria	-520.066	-461.356	-465.016
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	8.579.148	8.322.306	8.188.639
Totale gestione straordinaria	0	0	0
Risultato ante imposte	8.579.148	8.322.306	8.188.639
Imposte dell'esercizio	50.000	50.000	50.000
Risultato netto	8.629.148	8.372.306	8.238.639

Stato patrimoniale riclassificato di Ravenna Holding S.p.A. per il triennio 2017-2019:

RAVENNA HOLDING SPA	2017	2018	2019
+ Immobilizzazioni Materiali - Lorde	245.859.715	247.994.607	248.009.607
- Fondo ammortamento	(61.260.608)	(64.881.551)	(68.516.433)
Immobilizzazioni Materiali Nette	184.599.107	183.113.056	179.493.174
Immobilizzazioni immateriali nette	142.711	107.582	79.598
Immobilizzazioni Finanziarie	348.012.924	348.012.924	348.012.924
Totale Immobilizzazioni nette	532.754.742	531.233.562	527.585.696
Crediti	1.583.988	1.583.988	1.583.988
Debiti	(4.564.566)	(4.494.458)	(3.764.567)
Capitale	431.852.338	431.852.338	431.852.338
Riserve di utili	8.547.951	9.677.099	10.549.405
Altre Riserve	30.596.856	30.596.856	30.596.856
Utile d'esercizio / (perdita d'esercizio)	8.629.148	8.372.306	8.238.639
Patrimonio Netto	479.626.293	480.498.599	481.237.238
Mutuo (debito residuo)	17.686.416	15.693.248	13.641.475
Mutui immobiliari (debito residuo)	14.389.155	12.820.310	11.245.999
Mutui reti (debito residuo)	13.679.808	11.673.062	9.868.878
Debito vs Soci per distribuzione dividendo	0	0	0
Debito vs Soci per riduzione capitale sociale	0	0	0
Debiti finanziari a breve + cash pooling	6.075.369	6.075.369	6.075.369
Disponibilità liquide	(1.682.877)	1.562.504	3.336.158
Posizione finanziaria netta	50.147.871	47.824.493	44.167.879

Per il prossimo triennio, il conto economico continua ad evidenziare in modo strutturale risultati positivi per tutto il periodo di piano, pur in assenza di introiti straordinari.

Il Cash Flow generato dalla gestione corrente si mantiene sostanzialmente stabile nel triennio 2017-2019 con un valore che si aggira intorno ai 12 milioni di euro, e che può considerarsi "strutturale" con gli attuali presupposti della società.

Il piano 2017-2019 consente di garantire un risultato economico pienamente soddisfacente, assicurando al contempo, con il rispetto di tutti i presupposti delineati nel piano stesso, la piena sostenibilità della posizione finanziaria della Società.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	4,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	1
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	362.690,00
Compensi amministratori	31.200,00
Compensi componenti organo di controllo	4.160,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	-2.131.422,00
2014	-1.587.900,00
2013	-1.482.865,00
2012	-228.561,00
2011	39.997,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	822.387,00
2014	709.897,00
2013	719.062,00
FATTURATO MEDIO	750.448,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: Dir_11 (a) Quota di partecipazione detenuta: 48,51 (b)

Denominazione società partecipata: S.TE.P.RA soc cons a.r.l IN LIQUIDAZIONE (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: Sviluppo territoriale delle infrastrutture. Favorisce lo sviluppo economico ed imprenditoriale della Provincia di Ravenna tramite investimenti produttivi. Offre assistenza gratuita ai potenziali investitori (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Perdite reiterate (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'assemblea dei soci ha deliberato lo scioglimento anticipato della società che è quindi in stato di liquidazione dal 6 agosto 2013

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

Secondo le modalità di liquidazione definite dal liquidatore in base ai poteri conferiti con delibera dell'Assemblea soci del 26/07/2013 con decorrenza dal 6 agosto 2013

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Il liquidatore ha comunicato una possibile conclusione della liquidazione entro il 2023

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

SCHEDE RIEPILOGATIVE PER SOCIETA'

A PARTECIPAZIONE INDIRETTA

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: ASER S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Attività di impresa funebre (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si veda Foglio 03.01_motivazioni_ASER

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

ASER S.r.l.

Sono inserite qui le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 dell'articolo 4 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La ricognizione effettuata nel precedente piano di razionalizzazione ai sensi dei commi 611 e 612 dell'art. 1, legge 190/2014 individuava l'attività di impresa funebre come attività svolta in regime di libero mercato secondo quanto previsto dalla L. R. Emilia Romagna n. 19/2004 (v. in particolare art. 13 e 5, comma 2). L'attività funebre si caratterizza per la erogazione industriale di un servizio a libera richiesta degli utenti e comunque rispondente all'interesse pubblico dell'ente locale per il suo carattere di servizio di interesse economico generale, e di interesse sociale, specialmente in riferimento ai servizi di onoranze effettuati per gli indigenti.

L'analisi è stata affinata ed approfondita alla luce delle nuove disposizioni dell'articolo 4 che hanno imposto una verifica puntuale dei parametri, resta fermo l'orientamento circa la strategicità della partecipazione sulla base dei motivi sotto esplicitati e coerenti con le valutazioni effettuate in sede di acquisizione della partecipazione e successive determinazioni circa il mantenimento (2012/2015).

In assenza di disposizioni specifiche nella normativa nazionale di settore (D.P.R. n.285/1990), i servizi funebri trovano regolamentazione nella L.R. Emilia-Romagna 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria", così come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna 27 luglio 2005 n. 14.

L'art. 13 1° comma regola in particolare l'"attività funebre" definendola un "servizio che **comprende e assicura in forma congiunta** le seguenti prestazioni:

- a) **disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso;**
- b) **fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;**
- c) **trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane."**

L'art. 13 comma 3° lett. c) chiarisce altresì che "**le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre** siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre."

L'art. 1 comma 2° lett. c) prevede in particolare che la legge regolamenti "**le condizioni e i requisiti per assicurare che l'esercizio dell'attività funebre da parte di soggetti pubblici e privati sia svolta nel rispetto delle finalità e delle garanzie perseguite dalla presente legge.**"

L'art. 5 comma 5 prevede in ogni caso la possibilità per gli enti locali di assumere l'attività funebre "**Fermo restando l'esercizio dei compiti obbligatori ad essi spettanti ai sensi della normativa statale e regionale ed in particolare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, i Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre o la gestione di strutture per il commiato.**"

La Corte giustizia UE fa rientrare esplicitamente l'attività funebre nel suo complesso, comprensiva anche del servizio di "onoranze funebri", tra le attività finalizzate alla soddisfazione di "**bisogni di interesse generale**" (Corte Giustizia UE, Sez. V, 27/02/2003, n. 373). Tale indirizzo del resto appare coerente con il quadro sovranazionale del settore e con gli indirizzi di riforma dello stesso a livello nazionale, nell'ambito di una produzione giurisprudenziale nazionale poco significativa (in quanto decisamente limitata e parziale).

La causa verteva sulla definizione di "**organismo di diritto pubblico**" ai fini dell'applicazione della direttiva in materia di appalti pubblici (direttiva 93/36) riguardo ad una società austriaca controllata indirettamente dalla municipalità di Vienna (in particolare, il ricorrente era un'impresa fornitrice di cofani).

La Corte innanzitutto sancisce che il concetto di "**bisogno di interesse generale**" è un concetto di rilevanza comunitaria, che si autoimpone ai singoli stati, fornendone la nozione: "**Si deve osservare che la Corte ha già statuito che in genere costituiscono bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, ai sensi dell'art. 1, lett. b), delle direttive comunitarie relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, quei bisogni che, da un lato, sono soddisfatti in modo diverso dall'offerta di beni o servizi sul mercato e al cui soddisfacimento, d'altro lato, per motivi connessi all'interesse generale, lo Stato preferisce provvedere direttamente o con riguardo ai quali intende mantenere un'influenza determinante** (v. citate sentenze BFI Holding, punti 50 e 51, e Agorà e Excelsior, punto 37). "

E' evidente la sostanziale sovrapposizione con la fattispecie di "servizi di interesse generale", del resto anch'essa di derivazione comunitaria, così come definiti dall'art. 2 lett. h del D.Lgs. n. 175/2016.

La Corte afferma esplicitamente che l'attività di "**onoranze funebri**", intesa come "**prestazioni di pompe funebri in senso stretto**" "**l'inserzione di necrologi, la collocazione del defunto nella bara o il suo trasporto**" è un'attività che corrisponde a bisogni di interesse generale.

La Corte richiama gli **interessi generali connessi all'ordine pubblico ed all'igiene e sanità pubblica**. **La Corte conclude pertanto che** *“Alla luce delle considerazioni sopra esposte occorre quindi risolvere la seconda parte della prima questione nel senso che i servizi mortuari e di pompe funebri possono rispondere a un bisogno di interesse generale.”*

Appare evidente al riguardo la sovrapponibilità dell'orientamento della Corte alla fattispecie di “attività funeraria” di cui all'art. 13 della L.R. Emilia-Romagna n. 19/2014, in cui devono ricorrere congiuntamente, oltre all'attività di trasporto, gli altri due elementi tipici dell'attività di “onoranze funebri” (l'attività di disbrigo delle pratiche amministrative per conto dei familiari, la fornitura di cofani ed accessori).

Il trasporto funebre, attività tipica ricompresa nell'attività funeraria dall'art. 13 1° comma della L. R. 19/2004, è ritenuta pacificamente dalla giurisprudenza *“servizio pubblica a rilevanza economica* (Consiglio di Stato Sez. VI 27.12.2006, n. 7950; Consiglio di Stato Sez. V 24.06.2011, n. 3815): si tratta di una delle tre attività che devono essere effettuate *“in forma congiunta”* per potere definire normativamente trattarsi di attività *“funebre”*.

Le altre due attività (*disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale*) appaiono, al di là della loro rilevanza economica, **funzionalmente** necessarie ed **inscindibilmente connesse (anche per disposizione normativa) all'attività di trasporto**, dovendo essere finalizzate all'evento *“funerale”* e quindi di norma ad un'attività di trasporto.

Riprova ne sia che il *“servizio di trasporto”* ha una sua rilevanza autonoma nell'ambito della legislazione dei servizi funerari: l'art. 13 comma 3° lett. c) prevede infatti esplicitamente che *“le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare, delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente l'attività funebre.”*

Si esercita l' *“attività funebre”* ricorrendo congiuntamente i tre elementi previsti all'art. 13 1° comma: l'elemento essenziale della fattispecie (un funerale presuppone di norma un'attività di trasporto) resta in ogni caso l'attività di trasporto (che come detto potrebbe avere di per sé rilevanza autonoma), per cui le altre due attività (sussumibili nella generica nozione di *“onoranze funebri”*) previste dall'art. 13 1° comma (non avendo autonoma rilevanza nella normativa) potrebbero ritenersi *“accessorie”*.

La delibera Regionale Emilia-Romagna 13.02.2006, n. 163 (modificativa della precedente delibera 07.02.2004, n. n.156) *“Direttiva della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).”* conferma esplicitamente tale ricostruzione:

*“In ogni caso, la legge appare ben chiara all'articolo 13 nell'individuare e definire il servizio di attività funebre quale l'organizzazione e lo svolgimento **congiunto ed inscindibile** di tre attività, ovvero il disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, la fornitura di articoli funebri in occasione del funerale ed il trasporto della salma o di altri resti mortali, con la sola prevista eccezione dello svolgimento – in forma disgiunta - del servizio di trasporto funebre.*

A parte tale ultimo caso, la normativa regionale, attraverso una presunzione di legge, ha dunque ritenuto che solo chi svolge unitariamente le tre attività possa assicurare un servizio tale da corrispondere alle esigenze degli utenti e sia in grado quindi di esercitare l'attività di onoranze funebri ed a tal fine, infatti, ne ha regolamentato, anche per mezzo della deliberazione attuativa, i requisiti di idoneità, da ricondursi all'attività complessivamente svolta.

*Ne consegue operativamente che il Comune potrà autorizzare come impresa funebre solo chi intende svolgere le tre attività sopra richiamate e ne dimostra il possesso dei correlati requisiti. **Altri eventuali soggetti che intendano esercitare solo una delle tre attività invece non potranno essere autorizzati quali imprese funebri e non risulteranno abilitati a svolgere funerali.”***

In sostanza, l'attività funeraria così come definita nel complesso dei tre elementi presupposti dall'art. 13 1° comma della L. R. n. 19/2014, sussistendo come attività tipizzata nella presenza *“congiunta”* dei tre elementi, dovendo prevalere la connotazione di *“servizio pubblico”* dell'elemento indefettibile - per quanto detto più sopra - del trasporto, appare connotarsi nel suo complesso come attività di servizio pubblico a rilevanza economica, in quanto anche gli altri due elementi, riguardano entrambi attività che non possono avere rilevanza autonoma al di fuori dell'attività funeraria ed appaiono pertanto connotati dal medesimo interesse pubblicistico caratterizzante l'esplicazione del complesso delle attività in materia funeraria (o comunque non possono considerarsi ragionevolmente ad esso estranei).

In quanto attività necessariamente congiunte, nel loro complesso contribuiscono pertanto inscindibilmente all'equilibrio della gestione societaria, consentendo l'esercizio della finalità di calmieramento imposta dagli enti locali ed assicurando lo svolgimento anche delle attività obbligatorie ed istituzionali degli enti locali (ad es. servizi per gli indigenti), che richiederebbero risorse diversamente da individuare nei bilanci degli enti locali.

Si segnala inoltre come nella Relazione al disegno di legge sulla *“Disciplina delle attività funerarie, della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri”* (A.C. n. 3189 del 22 giugno 2015) coerentemente venga espresso che *“Quella funebre è attività complessa che, oltre ad articolare il proprio intervento in ambito commerciale, si configura come attività di interesse generale attinente salute pubblica ed alla pubblica sicurezza. Con aspetti preminenti di natura igienico-sanitaria”*. All'art. 7 si legge *“l'attività funebre costituisce attività di interesse generale attinente alla salute pubblica ed alla pubblica sicurezza, con preminenti aspetti di natura igienico-sanitaria”*.

La categoria di *“servizi pubblici di rilevanza economica”* coincide, secondo la nozione tradizionale, con quella di *“servizi di interesse economico generale”* (SIEG) e si sostanzia in un'attività economica in forma di impresa, pubblica o privata, volta ad offrire prestazioni necessarie (dirette cioè a realizzare anche *“fini sociali”*) su un determinato mercato nei confronti di un'utenza indifferenziata generalità di soggetti, a prescindere dalle loro particolari condizioni (Corte di Giustizia UE 18.06.1998, C-35/96; Id. 21.09.2006, C-67/06; Id. 10.01.2006, C-222/04. Corte Costituzionale n. 271/20014; Id. n. 325/2010).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_1 (a)

Denominazione società partecipata: ASER S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Attività di impresa funebre (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	15,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Importi in euro

Costo del personale (f)	738.861,00
Compensi amministratori	59.561,00
Compensi componenti organo di controllo	18.379,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	267.332,00
2014	172.647,00
2013	92.422,00
2012	135.010,00
2011	137.142,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	2.696.938,00
2014	2.474.085,00
2013	2.226.222,00
FATTURATO MEDIO	2.465.748,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Azioni da intraprendere:

In applicazione dell'art.19 comma5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsi nei budget delle società. In particolare, gli "obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate", sono legati non esclusivamente a valori indicati in termini assoluti, ma sono espressi principalmente in termini di miglioramento del rapporto "costi/ricavi" nell'orizzonte pluriennale del triennio 2017-2019:

a) % incidenza Costi Operativi Esterni su ricavi;

b) % Incidenza Costo del personale su ricavi.

Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno quindi definito una previsione su base triennale dell'andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi dell'art. 19 comma 5 sopra richiamato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

E' indicata qui la motivazione della scelta per la società ASER

La L.R. 19/2004 ammette esplicitamente la possibilità di gestire con "*impresa pubblica*" l'attività funeraria (art. 1 comma 2 lett. c; art. 13 2° comma; art. 5 ultimo comma). Ai sensi dell'art. 5 ultimo comma "*I Comuni hanno facoltà di assumere ed organizzare attività e servizi accessori, da svolgere comunque in concorso con altri soggetti imprenditoriali, quali l'attività funebre*".

Riguardo all'esplicita motivazione per cui gli enti locali hanno sempre mantenuto la partecipazione, si cita per tutte - dato l'analogo contenuto dei vari provvedimenti assunti degli enti locali, che si sono succeduti nel tempo - quanto già indicato nella deliberazione del Consiglio Comunale di Ravenna n. 132 PG 76255 del 20.07.2009 "... la gestione delle onoranze funebri, come quella dei cimiteri, sebbene riconducibili a normative diverse in relazione all'intervento dell'ente locale, coinvolgono il sentimento collettivo della "pietas" verso i defunti, che ogni società civile ha nel tempo sviluppato in quanto primario; l'ente locale per dare risposta ai bisogni della collettività, può intervenire nel settore delle onoranze funebri, non per garantire i servizi che, diversamente, l'imprenditore privato sia in grado di effettuare, ma per un effetto mirato sulle dinamiche economiche dei prezzi, fungendo da catalizzatore per mitigarne l'innalzamento e sopperendo quindi all'impossibilità di prevedere in via normativa tariffe sociali contingentate per i meno abbienti, ed in ogni caso per evitare forme di discutibile speculazione che inevitabilmente influenzerebbero l'intero mercato; la scelta di svolgere tale attività è conseguente alla valutazione sulle caratteristiche di oggettiva rilevanza ed interesse sociale, poiché l'ente locale interviene per offrire un servizio al pubblico al fine di evitare politiche dirette o indotte di riduzione di prezzi.

In alcune città in cui non è presente una società comunale che gestisce attività funeraria sono stati introdotti negli ultimi anni accordi su base esclusivamente "*volontaria*" tra imprese "*private*" esercenti l'attività funebre, promossi dagli enti locali.

Si tratta di accordi che scontano evidenti criticità, essendo su base esclusivamente volontaria, non rappresentando il più delle volte la totalità delle imprese nelle varie aree interessate e - soprattutto - apparendo in ogni caso di difficile pratico controllo la loro specifica attuazione, anche per le evidenti criticità del settore (in cui è nota la forte incidenza di fenomeni di evasione).

Costituiscono invece valido riferimento per verificare in concreto l'effetto di "*calmieramento*" delle tariffe applicate ad Aser Srl.

Sono state rinvenute e valutate in particolare le convenzioni di Piacenza, Bergamo, Lodi, Ranica, Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo.

Sulla base del contenuto della prestazione base prevista nelle varie convenzioni, in rapporto alle tariffe applicate al pubblico da Aser Srl (invariate tra l'altro negli ultimi tre anni) risulta dimostrabile che le tariffe applicate appaiono del tutto in linea, se non inferiori.

Il costo di un servizio fornito da Aser Srl - comprendente feretro ed accessori, controcassa in zinco (solo per tumulazione), barriera/materasso, chiusura feretro, trasporto funebre diretto, disbrigo pratiche, mazzo di fiori, preparazione salme - per salme destinate ad inumazione e cremazione è di €. 1.300,00, mentre per salme destinate a tumulazione di €. 1.500,00.

Particolarmente importante appare il costo del servizio nella convezione approvata dal Comune S. Agata sul Santerno (per l'evidente contiguità di territorio): €. 1.700,00 per inumazione; €. 1.800,00 per tumulazione; €. 1.700,00 per cremazione. La presenza di l'allestimento di un addobbo funebre e l'affissione di n. 5 pubblicazioni di necrologie, non è tale da colmare al differenza rispetto ai prezzi più convenienti da parte di Aser S.r.l..

Nonostante Aser Srl applichi tariffe calmierate in linea se non inferiori a quelle che risultano applicate da imprese "*private*" nell'ambito delle convezioni sopraevidenziate, Aser Srl riesce ad ottenere significativi risultati di bilancio, nonché in termini di economicità, efficacia ed efficienza, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di gestione del personale ed operando nell'ambito di una rigorosa cornice "*pubblicistica*" assunta - per quanto si dirà - anche in via di autolimitazione.

Si consideri inoltre che:

a) Aser Srl assume fra l'altro, senza oneri per gli enti locali, i servizi per gli indigenti (del valore di circa €. 20.000,00 annui);

b) rileva altresì, come evidente differenziale rispetto agli operatori mercato, la destinazione di risorse ad iniziative di carattere sociale, sulla base di convenzioni con Asp in corso da diversi anni (con destinazione dell' 1% del fatturato societario).

L'attuale situazione del mercato locale:

a) Aser Srl rappresenta circa il 40 % nel territorio di Ravenna e il 30% nel territorio di Faenza;

b) sono presenti un numero ridotto di imprese autorizzate che operano stabilmente sul territorio di Ravenna (n. 6) e di Faenza (n. 3).

La rilevante quota di mercato di Aser Srl, ove venisse dismessa, verrebbe presumibilmente "*spartita*" da un numero comunque non rilevante di imprese e soprattutto nel frattempo verrebbe contestualmente meno l'azione di calmieramento delle tariffe adottata da Aser Srl.

Per il complesso delle condizioni tutte sopradelineate, l'eventuale alienazione di Aser Srl si presenterebbe peraltro come opzione non prudentemente praticabile, in quanto caratterizzata da un'alta probabilità di non incrociare offerte a condizioni Congruue, con conseguente danno per la società e per gli enti locali, oltre ad un serio rischio di squilibrare il mercato con conseguente danno degli utenti.

Gli enti locali prevedono di consolidare ulteriormente la caratterizzazione "pubblicistica" di Aser Srl, onde evidenziare la sua specifica mission sopradelineata, pur svolgendo l'attività nell'ambito di un mercato concorrenziale. A tale fine integreranno lo statuto societario, già oggetto di adeguamento alle disposizioni del TUSP ai sensi dell'art. 26, comma 1, del citato Decreto, con le seguenti previsioni:

a) maggior esplicitazione nell'oggetto sociale della funzione di rilevanza e di interesse sociale svolta dalla società, con particolare riferimento alle funzioni di calmeriamento del mercato di riferimento; garanzia di assistenza agli indigenti per i servizi di competenza e supporto a iniziative di carattere sociale;

b) approvazione da parte dall'Assemblea dei Soci, su proposta dell'organo amministrativo, delle principali tariffe con particolare riferimento a quelle relative alla funzione di interesse e rilevanza sociale svolta;(già praticata in concreto)

c) conferma dell'applicazione, in via di dichiarata autolimitazione, di una normativa contrattuale per quanto compatibile riconducibile alla normativa sui contratti pubblici, sulla base degli indirizzi di Ravenna Holding S.p.A.;

d) massima attenzione agli obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione previsti dalla normativa vigente e dalle determinate di ANAC.

La presenza di Aser Srl, in tale complessivo contesto, in base alle scelte ed indirizzi delle amministrazioni locali, rappresenta una scelta non solo "strettamente necessaria e indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine indispensabile ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

Sostenibilità economico-finanziaria

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	Bilancio	Bilancio	Bilancio	Bilancio
	2013	2014	2015	2016
Valore della produzione	2.226.222	2.474.085	2.696.938	2.528.093
Acquisti	-600.885	-659.804	-698.997	-604.928
Servizi e godimento beni di terzi	-579.934	-610.020	-666.812	-626.559
Oneri diversi di gestione	-84.270	-95.002	-113.623	-97.080
Totale costi operativi esterni	-1.265.089	-1.364.826	-1.479.432	-1.328.567
Valore Aggiunto	961.133	1.109.259	1.217.506	1.199.526
Costo del personale compreso distacchi	-684.461	-715.378	-737.761	-739.607
EBITDA = Margine operativo lordo	276.672	393.881	479.745	459.919
Ammortamenti e acc.ti	-128.318	-119.271	-109.321	-94.988
EBIT = Risultato operativo	148.354	274.610	370.424	364.931
Gestione finanziaria	-12.863	-12.481	-11.070	-10.223
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	135.491	262.129	359.354	354.708
Imposte dell'esercizio	-60.302	-100.321	-124.340	-90.855
Risultato netto	92.422	172.647	267.332	263.853

Stato patrimoniale riclassificato dell'ultimo esercizio chiuso:

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 2016			
ATTIVO	Importo in unità di €	PASSIVO	Importo in unità di €
ATTIVO FISSO	693.738	PATRIMONIO NETTO	1.550.401
Immobiliz. immateriali	361	Capitale sociale	675.000
Immobiliz. materiali	683.110	Riserve	875.401
Immobiliz. finanziarie	10.267		
ATTIVO CIRCOLANTE	2.045.657	PASSIVITA' CONSOLIDATE	576.954
Realizzabilità	74.138		
Liquidità differite	1.886.160	PASSIVITA' CORRENTI	612.040
Liquidità immediate	85.359		
CAPITALE INVESTITO	2.739.395	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	2.739.395

L'analisi dei dati economici e patrimoniali sopra riportati evidenzia una buona redditività, la stabilità patrimoniale e finanziaria e la buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni. Si evidenzia la positività complessiva della gestione e la buona generale dotazione di mezzi finanziari che consentono alla società di avere buone condizioni di equilibrio complessivo.

I conto economici riclassificati dei budget 2017-2019:

Conto Economico riclassificato	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019
Valore della produzione	2.520.350	2.545.100	2.574.900
Acquisti	-646.870	-659.080	-667.350
Servizi e godimento beni di terzi	-680.534	-684.184	-690.014
Oneri diversi di gestione	-95.220	-97.300	-98.550
Totale costi operativi esterni	-1.422.624	-1.440.564	-1.455.914
Valore Aggiunto	1.097.726	1.104.536	1.118.986
Costo del personale compreso distacchi	-769.810	-778.220	-786.807
EBITDA = Margine operativo lordo	327.916	326.317	332.179
Ammortamenti e acc.ti	-92.431	-107.452	-101.699
EBIT = Risultato operativo	235.484	218.864	230.480
Gestione finanziaria	-10.181	-9.799	-9.422
Risultato ante gestione straordinaria ed imposte	225.303	209.066	221.058
Imposte dell'esercizio	-86.637	-82.420	-86.086
Risultato netto	138.666	126.646	134.972

Per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed la buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Rischio di natura patrimoniale-economico nelle dismissioni

La eventuale dismissione della partecipazione può generare introiti insoddisfacenti, ed essendo partecipazione indiretta, può generare potenziali minusvalenze sulla capogruppo. Nelle situazioni di detenibilità dubbia salvaguardare il patrimonio (e la redditività quanto presente) è un criterio di valutazione ulteriore.

In Conclusione:

Si ritiene che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a)-g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri indicati all'art. 24 comma 1 TUSP si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_2 (a)

Denominazione società partecipata: AZIMUT S.p.a. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Esercizio di servizi pubblici locali o servizi di interesse generale affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti e definiti sulla base di contratti di servizio. In particolare: la gestione dei servizi cimiteriali (incluse le operazioni di polizia mortuaria); la gestione di cremazione salme; la gestione di camere mortuarie; la gestione di manutenzione verde pubblico; l'igiene ambientale attraverso attività antiparassitarie e di disinfestazione; la gestione toilette pubbliche; la gestione della sosta; la gestione delle attività di accertamento delle violazioni al codice della strada in materia di sosta; la gestione di servizi ausiliari ai precedenti.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si veda Foglio 03.01_motivazioni_AZIMUT

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

AZIMUT S.p.A.

Sono inserite qui le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

AZIMUT S.p.A. è una "società mista" che svolge i servizi pubblici cimiteriali, disinfestazione, verde pubblico, sosta a pagamento, toilette pubbliche, in regime di concorrenza per il mercato, sulla base di contratti di servizio con gli enti locali.

La società gestisce **servizi pubblici locali a rilevanza economica (da intendersi come "servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. h del D.Lgs. n. 175/2016)**, ed è controllata da Ravenna Holding S.p.a. e quindi indirettamente dagli enti locali (art. 2 1° comma lettera m e art. 4 5° comma del D.Lgs. n. 175/2016.)

Lo Statuto di Azimut (Statuto della Società mista in essere dal 01.07.2012) all'art. 4 2° comma prevede del resto inequivocabilmente che:

*"4.1. La società ha per oggetto l'esercizio dei **servizi di interesse generale** affidati da parte di enti soci e/o altri soggetti ...",*

4.2. I servizi per i soci sono svolti in regime di conformità alla disciplina dei servizi pubblici locali", regolati di contratti di servizio."

La gestione dei servizi cimiteriali (che rappresenta di per sé il 60% del fatturato) riguarda la gestione di un servizio pubblico locale (ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge regionale Emilia-Romagna n. 19/2004 i servizi cimiteriali o necroscopici vengono qualificati "servizi pubblici").

Più in generale, tutti i servizi aziendali sono qualificabili come "servizi di interesse generale", che **comportano un'utilità per la collettività, con un beneficio per l'utenza diffusa sul territorio**, che le amministrazioni pubbliche affidano per finalità diverse da una logica di puro mercato per soddisfare i bisogni della collettività stessa, rientrando logicamente nella nozione di "**servizi a rilevanza economia generale" di cui all'art. 2 1° comma lett. g del D.Lgs. n. 175/2016)**

Il socio privato è stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica, cosiddetta a "doppio oggetto", avente cioè per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento comunitario. La procedura di selezione è stata effettuata nel pieno rispetto dei requisiti normativi per tale tipologia di affidamento anche per come via via precisatisi in base alla giurisprudenza

La società mista rientra tra le fattispecie previste per le società pubbliche dall'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 ed in particolare nella fattispecie di cui al comma 2 lett. c) "realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;"

La costituzione della società mista è avvenuta in data 01.07.2012 con scadenza 30.06.2027, sia della partecipazione azionaria e dei compiti del socio privato sia degli affidamenti degli enti locali.

AZIMUT S.p.A. risulta conforme al modello gestionale della società mista ammesso dall'ordinamento comunitario e nazionale.

Quello della gara a c.d. "doppio oggetto" (per la scelta del socio con compiti operativi e per l'affidamento del servizio) è istituito di derivazione comunitaria, sistema alternativo all'affidamento diretto "in house providing" e del tutto parificato a quello dell'affidamento a terzi secondo un orientamento consolidato sia della giurisprudenza costituzionale, amministrativa e contabile.

Il Consiglio Comunale di Ravenna con la delibera n. 51 48839 del 26.04.2012 in cui si approvavano le risultanze della gara a c.d. "doppio oggetto" per la scelta del socio privato di Azimut S.p.a. e conseguente perfezionamento affidamento dei servizi affermava che "il modello di gestione della società mista attuata secondo il PPI costituisce una forma trasparente, imparziale e non discriminatoria di apertura al mercato tanto quanto la selezione tramite gara a terzi, in accordo alla normativa, alla giurisprudenza nazionale ed alla prassi comunitaria insegnano... "l'utilizzo dello schema della società mista sul presupposto della gara

a c.d. doppio oggetto (sia per la qualità di socio che per l'affidamento dei servizi da esso gestiti) alternativa alla gara per l'affidamento dei servizi, in rapporto alla natura stessa di Azimut S.p.a., come società pluriservizi rende strutturalmente connaturate le sinergie operative e gestionali tra i servizi gestiti, conseguendo logicamente - al fine di preservare le medesime sinergie - la stessa caratterizzazione "pluriservizi" dei compiti operativi del socio privato". (deliberazione P.G. 48839 P.V. 51 del 26.04.2012).

A livello comunitario, la Comunicazione interpretativa della Commissione europea in data 5 febbraio 2008 sull'applicazione del diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni ai partenariati pubblico-privati istituzionalizzati (PPPI), pubblicata nella G.U.C.E. 12 aprile 2008, C91/4, affermava che era sufficiente una sola procedura di gara se la scelta del partner oggetto di preventiva gara è limitata all'affidamento della

missione originaria, il che si verifica quando la scelta di quest'ultimo è accompagnata sia dalla costituzione del partenariato pubblico privato istituzionale (attraverso la costituzione di società mista), sia dall'affidamento della missione al socio operativo.

Tralasciando la giurisprudenza costituzionale (Corte Costituzionale 16 luglio 2014, n. 199) ed amministrativa (per tutte, Consiglio di Stato Sez. VI 16 marzo 2009, n. 1555; Consiglio di Stato Stato, Sez. V, 10/9/2014 n. 4599), fin dalla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie n. 15/SEZAUT/2014 FRG del 6.6.2014 sugli organismi partecipati dagli enti territoriali – Relazione 2014 è chiara la piena legittimità della scelta del modello di società mista con la gara a c.d. "doppio oggetto" per la scelta del socio privato come modalità di organizzazione dei servizi pubblici.

La società mista costituita con gara a c.d. "doppio oggetto" per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio, ha trovato esplicita regolamentazione all'interno dell'ordinamento nazionale con l' art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'art. 17 del medesimo Decreto Legislativo costituisce esplicita regolamentazione nel nostro ordinamento della società mista costituita con c.d. "oggetto civico".

La procedura esperita nell'anno 2011 per la gara a c.d. "doppio oggetto" di Azimut S.p.a. è conforme:

- a) la partecipazione del socio privato è pari al 40% (quindi oltre il 30% richiesta dalla norma come condizione minimale);
- b) è stata espletata una procedura ad evidenza pubblica (procedura ristretta con preventiva fase pubblicizzata di manifestazione d'interesse, a livello comunitario);
- c) la procedura ha avuto per oggetto al contempo "l'acquisto della partecipazione azionaria da parte di socio e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione". Il bando di gara ha specificato "l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura." Tra i criteri di "aggiudicazione" furono considerati "aspetti qualitativi ... relativi all' all'innovazione."
- d) La procedura non ha dato corso a ricorsi o contenziosi di qualsiasi tipo.
- e) i contratti di servizio affidati dagli enti locali con la gara hanno un contenuto "determinato" e quindi non appaiono come affidamenti ad oggetto "generalista", secondo quanto previsto dalle prassi comunitarie e dalla consolidata giurisprudenza. Il contenuto del contratto di servizio appare pertanto "oggetto esclusivo" relativamente agli affidamenti degli enti locali secondo il contenuto presupposto negli atti di gara;
- f) il socio privato prescelto possiede " i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita". E' stata applicata come normativa di riferimento quella del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto compatibile riguardo alla peculiarità della procedura;
- g) la documentazione di gara conteneva, come parte integrante "la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali", e gli schemi dei contratti di servizio;
- h) la durata della privata è identica " alla durata dell'appalto o della concessione".
- i) lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

Una società mista come AZIMUT S.p.A., costituita e organizzata secondo le modalità descritte dall'ordinamento comunitario, è un soggetto che svolge attività imprenditoriale sul mercato in concorrenza con gli altri operatori economici.

Non trattandosi di società in house non vale per la società mista il limite del 20% previsto all'art. 16 3° comma del D.Lgs. n. 175/2016 per attività al di fuori da quella affidate dagli enti locali. Ad una società mista costituita con gara a c.d. "doppio oggetto" non può nel caso specifico per ratio logica e sistemica applicarsi un regime peggiorativo rispetto alla società in house con affidamento diretto. Anche ritenendo di applicare in via prudenziale il medesimo regime della società in house con affidamento diretto, si consideri che il fatturato dell'attività svolta da Azimut S.p.a. al di fuori degli affidamenti con contratto di servizio da parte degli enti locali è attualmente pari al 5% circa del fatturato e non sono previsti ampliamenti significativi dell'attività, anche sulla base degli indirizzi al riguardo impartiti dagli enti soci.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	56,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Le nomine di parte pubblica (3 componenti) effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Le nomine di parte pubblica (2 componenti) effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Costo del personale (f)	3.365.341,00
Compensi amministratori	136.780,00
Compensi componenti organo di controllo	26.208,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	998.892,00
2014	950.764,00
2013	775.120,00
2012	943.606,00
2011	1.104.985,00

FATTURATO	
2015	11.529.644,00
2014	10.681.937,00
2013	10.103.591,00
FATTURATO MEDIO	10.771.724,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Azioni da intraprendere:

In applicazione dell'art.19 comma5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società. In particolare, gli "obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate", sono legati non esclusivamente a valori indicati in termini assoluti, ma sono espressi principalmente in termini di miglioramento del rapporto "costi/ricavi" nell'orizzonte pluriennale del triennio 2017-2019:
a) % incidenza Costi Operativi Esterni su ricavi;
b) % Incidenza Costo del personale su ricavi.
Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno quindi definito una previsione su base triennale dell'andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi dell'art. 19 comma 5 sopra richiamato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

E' indicata qui la motivazione della scelta per la società AZIMUT

AZIMUT S.p.A. è conforme al modello di "società mista" che svolge i servizi pubblici assegnati con gara fino alla naturale scadenza.

Azimut S.p.a. si è contraddistinta fin dal momento della sua costituzione in società mista un progressivo miglioramento dei servizi offerti alla collettività, perseguendo un' oculata gestione, utilizzando ogni sinergia interna ed esterne (nell'ambito del gruppo societario). La società è stata profondamente trasformata, in un contesto di positivo rapporto pubblico-privato che ha assicurato lo sviluppo della gestione nell'ambito di un costante controllo pubblico della società.

La società si impegna rispettando puntualmente obiettivi stabiliti dai soci di rilevante importanza, intervenendo anche con mezzi e risorse proprie: in poco più di un paio d'anni sono stati realizzati n. 3 parcheggi in struttura tecnologicamente avanzati; Ravenna è il primo capoluogo in Italia a disporre di tutti i parcometri comunali di pagamento con carta di credito on line fin dal 2013 (in anticipo rispetto agli obblighi normativi successivamente disposto e non adempiuti nella gran parte delle realtà); sono state integralmente sostituite tutte le toilette pubbliche di Ravenna; è in corso di realizzazione un intervento di ripristino a norma di tutti i giochi presenti nei parchi pubblici di Ravenna.

I risultati di bilancio sono costantemente migliorati; il 2016 è stato l'anno con il miglior risultato di sempre (utile di € 1.260.143 su un fatturato di € 11.407.277).

La società presenta una situazione patrimoniale e finanziaria equilibrata. L'indebitamento complessivo è bilanciato rispetto al patrimonio netto, il debito verso banche è in continua diminuzione. L'attivo circolante è superiore alle passività correnti e la liquidità è buona. La società ha una buona capacità di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi finanziari. La redditività è sempre stata negli anni positiva ed elevata.

Per il 2016 e per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed una buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Preso atto che il modello adottato per Azimut S.p.a. appare conforme a quello dell'art. 17 del D.Lsg. n. 175/2017, che sussiste un vincolo contrattuale fino al 31.12.2027, che soprattutto la società ha progressivamente migliorato la standard qualitativo dei servizi eseguiti (assecondando pienamente l'amministrazione comunale rispetto agli obiettivi assegnati) assicurando nel contempo risultati di bilancio nettamente positivi, in tale complessivo contesto il mantenimento della partecipazione rappresenta la scelta non solo *"strettamente essenziale oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali,"* ma oggettivamente a tal fine indispensabile ed infungibile rispetto a qualsiasi altra opzione.

Sostenibilità economico-finanziaria

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2013	2014	2015	2016
	Bilancio	Bilancio	Bilancio	Bilancio
Valore della produzione	10.103.591	10.681.937	11.529.644	11.706.422
Acquisti	-828.874	-895.672	-927.219	-890.117
Servizi e godimento beni di terzi	-3.947.654	-4.116.471	-4.303.965	-4.439.300
Oneri diversi di gestione	-178.124	-179.019	-339.134	-188.933
Totale costi operativi esterni	-4.954.652	-5.191.162	-5.570.318	-5.518.350
Valore Aggiunto	5.148.939	5.490.775	5.959.326	6.188.072
Costo del personale compreso distacchi	-3.302.610	-3.324.848	-3.526.080	-3.702.485
EBITDA = Margine operativo lordo	1.846.329	2.165.927	2.433.246	2.485.587
Ammortamenti e acc.ti	-762.937	-789.953	-1.022.110	-734.674
EBIT = Risultato operativo	1.083.392	1.375.974	1.411.136	1.750.913
Gestione finanziaria	-21.658	-17.864	-12.063	-8.494
Risultato ante imposte	1.193.288	1.450.228	1.496.452	1.742.419
Imposte dell'esercizio	-418.168	-499.464	-497.560	-482.276
Risultato netto	775.120	950.764	998.892	1.260.143

Stato patrimoniale riclassificato dell'ultimo esercizio chiuso:

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 2016			
<i>ATTIVO</i>	<i>Importo in unità di €</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Importo in unità di €</i>
ATTIVO FISSO	4.613.716	PATRIMONIO NETTO	7.741.491
Immobiliz. immateriali	2.343.414	Capitale sociale	2.730.553
Immobiliz. materiali	2.270.302	Riserve	5.010.938
Immobiliz. finanziarie	-		
ATTIVO CIRCOLANTE	8.925.301	PASSIVITA' CONSOLIDATE	1.873.239
Realizzabilità	2.558.997		
Liquidità differite	5.772.273	PASSIVITA' CORRENTI	3.924.287
Liquidità immediate	594.031		
CAPITALE INVESTITO	13.539.017	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	13.539.017

La società presenta una situazione patrimoniale e finanziaria equilibrata. L'indebitamento complessivo è bilanciato rispetto al patrimonio netto, il debito verso banche è in continua. L'attivo circolante è superiore alle passività correnti e la liquidità è buona. La società ha una buona capacità di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi finanziari. La redditività è elevata e cresce negli anni.

I conto economici riclassificati dei budget 2017-2019:

Conto Economico riclassificato	2017 budget	2018 budget	2019 budget
Valore della produzione	10.381.028	10.458.658	10.223.114
Acquisti	-848.819	-879.204	-880.401
Servizi e godimento beni di terzi	-4.000.330	-3.919.926	-3.839.795
Oneri diversi di gestione	-156.643	-156.811	-158.740
Totale costi operativi esterni	-5.005.792	-4.955.941	-4.878.936
Valore Aggiunto	5.375.236	5.502.717	5.344.178
Costo del personale compreso distacchi	-3.665.143	-3.569.408	-3.617.574
EBITDA = Margine operativo lordo	1.710.093	1.933.309	1.726.604
Ammortamenti e acc.ti	-762.324	-777.750	-742.370
EBIT = Risultato operativo	947.769	1.155.559	984.234
Gestione finanziaria	-6.327	-4.792	-3.244
Risultato ante imposte	941.442	1.150.767	980.990
Imposte dell'esercizio	-326.547	-381.162	-335.173
Risultato netto	614.895	769.605	645.817

Per il prossimo triennio si prevede la capacità dell'impresa di mantenere i bilanci in utile, la redditività positiva ed una buona solvibilità del proprio indebitamento oneroso.

Rischio di natura patrimoniale-economico nelle dismissioni

La eventuale dismissione della partecipazione può generare introiti insoddisfacenti, ed essendo partecipazione indiretta, può generare potenziali minusvalenze sulla capogruppo.

Nelle situazioni di detenibilità dubbia salvaguardare il patrimonio (e la redditività quanto presente) è un criterio di valutazione ulteriore.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26) - SITUAZIONE AL 23-9-2016

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Ind_3	(a)
Denominazione società partecipata:	Ravenna Entrate S.p.A.	(b)
Tipo partecipazione:	Indiretta	(c)
Attività svolta:	Servizi di riscossione e gestione per il Comune di Ravenna delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.	(d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si veda Foglio 03.01_motivazioni_RAVENNA ENTRATE

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

RAVENNA ENTRATE S.P.A.

Sono inserite qui le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La società ha per oggetto attività a favore di enti pubblici locali riferiti direttamente o indirettamente alla gestione dei tributi locali, entrate patrimoniali ed assimilate quali:

- l'accertamento, la liquidazione, la riscossione di imposte tasse e tributi comunali, nonché di entrate patrimoniali ed assimilate nel rispetto del decreto legislativo n. 466/1997 e dl d.m.289/2000;
- l'espletamento di servizi relativi al controllo, rilevazione ed aggiornamento dei dati per il calcolo della base imponibile dei tributi di spettanza di enti locali con riferimento anche all'attività di censimento delle unità immobiliari sul territorio, all'attività di costituzione e gestione di banche dati contenenti informazioni usufruibili dalle amministrazioni locali in integrazione con il sistema di rete della pubblica amministrazione centrale, nonché attività per l'istituzione di collegamento tra banche dati di più amministrazioni locali per il controllo della base imponibile dei tributi locali che si riferiscono al settore immobiliare;
- il supporto al comune per la predisposizione di tutti i provvedimenti di competenza dello stesso in materia tributaria e per le entrate patrimoniali ed assimilate;
- l'assistenza e supporto agli enti locali nella loro attività di controllo e accertamento fiscale in collaborazione con le strutture dell'amministrazione finanziaria ed elaborazione dei dati fiscali risultanti dalle operazioni verifica;
- i servizi strettamente connessi e collegati con la gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate di pertinenza dell'ente.

Come già ampiamente relzionato nel piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014, Ravenna Entrate S.p.A. è stata costituita nel 2004, inizialmente, come **"società mista" per lo svolgimento del servizio pubblico** di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali. Il socio privato era stato scelto con procedura competitiva ad evidenza pubblica avente per oggetto contestualmente la qualità di socio e l'attribuzione di compiti operativi connessi alla gestione del servizio in conformità a quanto richiesto dall'ordinamento comunitario, la società ha pertanto operato come società mista in regime di concorrenza per il mercato.

In data 20/12/2016, in previsione della scadenza del contratto di servizio in essere tra Ravenna Entrate S.p.A. ed il Comune di Ravenna, il Consiglio Comunale di Ravenna con atto n. 167/183311 ha deliberato l'avvio del procedimento di conformazione al **modello "in house providing"** della società Ravenna Entrate S.p.A., con contestuale autorizzazione a Ravenna Holding S.p.A. ad attivare le procedure per la liquidazione delle azioni del socio operativo Sorit Società Servizi e Riscossione Italia S.p.A. (Sorit S.p.A.), finalizzata all'acquisto delle stesse, quale condizione essenziale per la conformazione della società Ravenna Entrate S.p.A. in società In House.

La modalità di affidamento prescelta è, pertanto, quella dell'in house providing c.d. "a cascata".

Con successivo atto del Consiglio Comunale n. 44/67315 del 20/04/2017, il Comune di Ravenna ha approvato il nuovo Statuto di Ravenna Entrate e il disciplinare di affidamento del servizio "In House", per una breve durata fino al 31/12/2018.

Ravenna Holding S.p.A., sulla base di specifiche autorizzazioni assembleari intervenute contestualmente alla approvazione da parte di tutti i soci del piano pluriennale 2017-2019, ha dato corso a quanto sopra disposto, formalizzando in data 26/04/2016 la liquidazione delle azioni al socio privato ed acquisendo l'intero pacchetto azionario della società Ravenna Entrate S.p.A..

Dal 28/4/2017 Ravenna Entrate S.p.A. opera come società "in house" a totale partecipazione pubblica, soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo ai sensi dell'art. 2497-bis C. C. da parte di Ravenna Holding S.p.A. che ne detiene il 100% del capitale sociale.

Il modello in house consente di mantenere nella società RAVENNA ENTRATE S.p.A. le funzioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi ed entrate patrimoniali, del Comune di Ravenna. Il nuovo modello gestionale offre la possibilità, anche in una prospettiva di razionalizzazione ed efficientamento su scala territoriale più ampia, di assolvere eventualmente in futuro tali funzioni anche per altri Comuni, a cominciare dagli altri azionisti di Ravenna Holding S.p.A.. Tale possibilità potrà maturare, in base alle autonome valutazioni di ciascun Ente, in relazione alle scadenze degli affidamenti per ciascuno in essere.

Ravenna Entrate S.p.A. opera in via esclusiva per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati dall'Ente affidante, esercitando le attività previste dallo Statuto.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	26,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Le nomine di parte pubblica (3 componenti) effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare) - Dal 28 /4/2017 Amministratore Unico

Le nomine di parte pubblica (2 componenti) effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Costo del personale (f)	958.126,00
Compensi amministratori	109.720,00
Compensi componenti organo di controllo	18.000,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	242.337,00
2014	172.084,00
2013	277.236,00
2012	191.304,00
2011	196.203,00

FATTURATO	
2015	3.858.769,00
2014	2.951.708,00
2013	3.127.624,00
FATTURATO MEDIO	3.312.700,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Azioni da intraprendere:

In applicazione dell'art.19 comma5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società. In particolare, gli "obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate", sono legati non esclusivamente a valori indicati in termini assoluti, ma sono espressi principalmente in termini di miglioramento del rapporto "costi/ricavi" nell'orizzonte pluriennale del triennio 2017-2019:

a) % incidenza Costi Operativi Esterni su ricavi;
 b) % Incidenza Costo del personale su ricavi.

Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno quindi definito una previsione su base triennale dell'andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi dell'art. 19 comma 5 sopra richiamato.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

E' indicata qui la motivazione della scelta del mantenimento della partecipazione Ravenna Entrate S.p.A.

Come anticipato nella scheda 03.01_Finalità_Actività in relazione alla scadenza del contratto di servizio affidato contestualmente alle quote societarie nel corso del 2004 (31/12/2016) l'amministrazione comunale di Ravenna ha previsto la migrazione verso il modello in house per la gestione del servizio di riscossione e gestione delle entrate tributarie, patrimoniali e delle sanzioni amministrative elevate dal Corpo di Polizia Municipale.

Ravenna Entrate S.p.A. pertanto è oggi una "**società in house**" che svolge il servizio pubblico di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, affidatole con apposito contratto di servizio dal Comune di Ravenna. L'operazione di trasformazione della società mista, non è consistito da un punto di vista societario nell'acquisizione di una nuova partecipazione, ma nell'incremento fino alla quota di possesso totalitario, da parte di Ravenna Holding SpA di società già precedente controllata dalla medesima. In base a tali considerazioni si è ritenuto opportuno e necessario procedere ad una analisi relativa ai requisiti di economicità ed efficienza della futura gestione, con le particolari caratteristiche sotto descritte, in base all'art 192 del D.lgs 50/2016, e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 del nuovo TUSPP.

Il servizio di riscossione dei tributi, in base alla più recente giurisprudenza (prevalente), è riconosciuto come servizio pubblico, pertanto la società, è società di Servizi Pubblici Locali (Cons. Stato 3672/2005 e 5284/2014).

La società Ravenna Entrate è da ritenersi strettamente necessaria per il raggiungimento del fine dell'ente, in quanto esclusivamente dedicata all'attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, attualmente del Comune di Ravenna, garantendo la necessaria continuità con la società mista, alla quale erano state trasferite anche le risorse umane dell'ufficio tributi comunale, potendosi così assicurare una maggior vocazione pubblica rispetto una società con la presenza di un privato, in linea con gli indirizzi del socio.

Ai fini dell'affidamento in house, il comune affidante ha effettuato preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta procedendo ad una analisi di benchmarking con quanto performato dal settore nel biennio 2014-2015. Da tale analisi è emerso che la società Ravenna Entrate nel biennio considerato rileva una efficienza produttiva migliore rispetto alla media di settore. Dal 1 Maggio 2017, la società ha mutato la propria natura giuridica, trasformandosi da società mista, partenariato pubblico-privato, a società in house providing. Tale scelta risulta vincolante unicamente per due anni, in base all'affidamento intervenuto da parte del Comune di Ravenna, in ragione della fase di "uscita" dal precedente modello organizzativo, e della possibilità di ampliamento del perimetro. Il breve termine di due anni, caratterizzante l'attuale modalità operativa secondo la forma di società in house, e la previsione di mutamento da società mista ad in house in corso dell'esercizio 2017, ha di fatto imposto l'effettuazione della analisi di economicità e sostenibilità della realtà societaria in oggetto con modalità specifiche, l'esiguo vincolo in termini di durata della società in house, non pone peraltro rilevanti criticità in termini di possibili alterazioni degli equilibri del mercato. Va peraltro sottolineato come l'assetto organizzativo e gestionale del nuovo modulo societario sia fortemente in continuità con l'assetto precedente, e i dati previsionali, in particolare sulla struttura dei costi, possano essere considerati assolutamente attendibili in base alle informazioni disponibili, tenuto anche conto della breve durata dell'affidamento.

Nell'ambito dell'analisi di economicità della gestione di RAVENNA ENTRATE SPA si rileva come l'incidenza media del settore del costo del personale sul Valore della produzione (41,68%), rilevi valori significativamente meno efficienti rispetto alle performance riscontrate sul biennio 2014-2015 dalla società in oggetto d'analisi (30,64%), peraltro va sottolineato come il Comune di Ravenna abbia quasi azzerato i suoi costi diretti per personale, avendo di fatto esternalizzato l'intera gestione dell'attività relativa al servizio di riscossione tributi.

I predetti valori discendono da una gestione del personale di RAVENNA ENTRATE SPA e da una conseguente efficienza produttiva in linea o migliore rispetto alla media di settore.

Si riportano di seguito i dati economici e patrimoniali della società prima della sua trasformazione in In House

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2013	2014	2015	2016
	Bilancio	Bilancio	Bilancio	Bilancio
Valore della produzione	3.127.624	2.951.708	3.858.769	3.868.247
Acquisti	-33.797	-27.421	-30.307	-33.429
Servizi e godimento beni d terzi	-1.559.102	-1.550.330	-2.358.759	-2.426.948
Oneri diversi di gestione	-56.881	-55.538	-52.675	-45.711
Totale costi operativi esterni	-1.649.780	-1.633.289	-2.441.741	-2.506.088
Valore Aggiunto	1.477.844	1.318.419	1.417.028	1.362.159
Costo del personale compreso distacchi	-997.211	-1.022.928	-1.027.703	-1.170.928
EBITDA = Margine operativo lordo	480.633	295.491	389.325	191.231
Ammortamenti e acc.ti	-76.094	-70.084	-49.952	-22.387
EBIT = Risultato operativo	404.539	225.407	339.373	168.844
Gestione finanziaria	3.718	4.254	4.224	2.521
Risultato ante Imposte	428.985	258.557	356.199	171.365
Imposte dell'esercizio	-151.749	-86.473	-113.862	-11.910
Risultato netto	277.236	172.084	242.337	159.455

Stato patrimoniale riclassificato dell'ultimo esercizio chiuso:

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 2016			
<i>ATTIVO</i>	<i>Importo in unità di €</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Importo in unità di €</i>
ATTIVO FISSO	38.920	PATRIMONIO NETTO	1.240.024
Immobiliz. immateriali	21.876	Capitale sociale	775.000
Immobiliz. materiali	15.920	Riserve	465.024
Immobiliz. finanziarie	1.124		
ATTIVO CIRCOLANTE	4.889.882	PASSIVITA' CONSOLIDATE	398.014
Realizzabilità	-		
Liquidità differite	4.539.449	PASSIVITA' CORRENTI	3.290.764
Liquidità immediate	350.433		
CAPITALE INVESTITO	4.928.802	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	4.928.802

Ravenna Entrate S.p.A. presenta una struttura patrimoniale solida e una situazione di equilibrio finanziario. La società presenta una buona liquidità e una buona capacità di far fronte ai propri debiti. L'indebitamento complessivo è costituito esclusivamente da debiti di breve periodo e di carattere non oneroso. La società, fin dalla sua costituzione ha prodotto utili e ha mantenuto una buona redditività.

Il cambiamento dello schema operativo della società (da società mista a società In House), avvenuto peraltro in corso di esercizio, ha reso non immediato determinare l'andamento futuro sulla gestione. Proprio per questo motivo la società si è limitata a definire una stima, molto prudente, per l'esercizio 2017, definendo solo in via parametrica i budget a tendere degli esercizi 2018 – 2019, basandosi sulle informazioni in possesso al momento della stesura del documento.

L'andamento del primo semestre 2017 ha rilevato un risultato superiore alle stime effettuate in sede di redazione del budget, che conferma il pieno equilibrio economico della società ed una redditività sul capitale proprio (ROE) in linea con la precedente gestione, in grado di remunerare il capitale di Ravenna Holding investito nella società a beneficio di tutti gli azionisti della stessa.

In Conclusione:

Si ritiene che la società sia certamente riconducibile anche nel nuovo assetto, alle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP, e che svolga attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (si conferma evidentemente il rispetto del c.d. vincolo di scopo di cui all'articolo 4 c.1), in quanto

gestisce il servizio pubblico di accertamento e riscossione dei tributi locali e di tutte le altre entrate patrimoniali ed assimilate.

In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione, raggruppando funzioni e attività in capo ad un soggetto unico con maggiore flessibilità nello svolgimento delle azioni e mantendo, al contempo agli enti soci (ed in particolare in capo al Comune) il potere di indirizzo e controllo.

La società non ricade in nessuno dei casi indicati dalla lettera a) alla lettera g) dell'art. 20 comma 2, pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri indicati all'art. 24 comma 1 TUSP si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_4 (a)

Denominazione società partecipata: Ravenna Farmacie S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione del servizio farmaceutico per i Comuni soci e attività di commercio al dettaglio e all'ingrosso ad esso connesso. (d)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si veda Foglio 03.01_Finalità_motivazioni_RA FARM

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Ravenna Farmacie S.r.l.

Sono inserite qui le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il servizio di assistenza farmaceutica è costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza tra i **“servizi pubblici locali a rilevanza economica”**.

Al riguardo si ritiene esemplificativo riportare stralci della recente sentenza Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330, che contiene una ampia ricognizione dell'evoluzione giurisprudenziale del servizio.

“... la giurisprudenza ne ha chiarito la natura di servizio pubblico essenziale, a carattere locale, e a tendenziale rilevanza economica (Corte dei Conti Lombardia, deliberazioni n. 195/2009/PAR e n. 196/2009/PAR; 532/2012 nonché Campania 260/2014/PRSP; Consiglio di Stato, Sez. V, 15 febbraio 2007, n. 637 e 8 maggio 2007 n. 2110; Tar Campania, Salerno Sez. I 22 febbraio 2006, n. 198; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 23 aprile 2009, n. 3567): l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività è strumentale ad una più completa tutela del diritto alla salute (SRC Campania n. 260/2014/PAR), garantendo, ad esempio, l'accessibilità anche nelle aree territoriali caratterizzate da minor densità abitativa (Cons Stato, sent. n. 5587/2014) e dunque assicurando alla collettività modalità di servizio che, in quanto poco redditizie, sarebbero trascurate dai privati (T.A.R. Campania, Salerno, I, 22.2.2006, n.198; T.A.R. Umbria, 16.2.2000, n.142). In definitiva il servizio di assistenza farmaceutica, quando svolto da soggetti pubblici, è un servizio “pubblico”, di “natura economica” e a carattere “locale”: ed infatti, il Legislatore, nel dettare la disciplina generale per tali servizi ha ritenuto di dover sistematicamente escludere l'attività farmaceutica dall'ambito di applicazione delle relative norme, alle quali, altrimenti, sarebbe stata pienamente assoggettata....

“I tratti fondamentali di tale disciplina di settore sono ancora oggi contenuti nella Legge n. 475/68, meglio nota come Legge Mariotti.”

“ ... E' costante oramai l'inquadramento del servizio di assistenza farmaceutica tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, sia pure con peculiarità tali che ne giustificano una disciplina ad hoc. L'esercizio di farmacie e la loro distribuzione sul territorio in rapporto alla popolazione costituisce, infatti, una modalità per assicurare un diritto costituzionalmente garantito qual è quello alla salute. La stessa Corte Costituzionale ha riconosciuto che l'intera regolamentazione dell'attività farmaceutica è “preordinata al fine di assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed in tal senso a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute”, al punto che resta “solo marginale, sotto questo profilo, sia il carattere professionale sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista” (Corte Cost. sent. n. 87/2006). Proprio la natura di servizio pubblico essenziale e la sua concomitante finalità sociale giustificano – anche alla luce del diritto comunitario (cfr. per tutti Corte di Giustizia n. 570 del 2010 in materia di compatibilità della disciplina sulle distanze minime fra le sedi farmaceutiche con il diritto comunitario) – il permanere della fitta trama di vincoli cui il legislatore subordina l'esercizio dell'attività, a conferma della prevalenza dei profili di tutela della salute su quelli più schiettamente commerciali. Infatti, il servizio farmaceutico costituisce un'articolazione del più ampio servizio sanitario nazionale (L. n. 833/1978)....

Ne consegue che le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale).”

La prevalente finalità “sociale” dell'attività farmaceutica si esplica con l'esercizio del diritto di “prelazione”, che a sua volta vincola la stessa scelta del “modello gestorio”:

“ ... la Corte, privilegiando un percorso esegetico teso a valorizzare la finalità sociale dell'attività (deliberazione 70/2011/PAR del 3 febbraio 2011), ha conseguentemente sostenuto che anche la facoltà di scelta del modello gestorio da parte dei comuni che esercitano la prelazione, incontra i limiti, discendenti dall'impianto generale della legge n. 475/1968, tesi, in particolare, a valorizzare la funzione sociale dell'attività farmaceutica (il diritto di prelazione a favore del Comune ne costituisce una delle espressioni).

Se l'amministrazione esercita la prelazione, l'opzione presuppone, infatti, la decisione a monte di assumere direttamente la gestione del servizio nelle forme previste dalla legge Mariotti o nelle forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca “astrattamente” gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale. ...”

Con maggiore dettaglio riguardo all' istituto della “prelazione” (come “potestà di diritto pubblico”) si richiama la precedente sentenza 15.12.2014, n 260 della medesima Sezione di Controllo.

“La disciplina normativa di tale servizio, su cui si intrecciano le competenze statali in materia di servizi essenziali dei diritti, e quelle regionali in materia di igiene e sanità pubblica (di cui l'esercizio delle farmacie costituisce espressione) si contrassegna per tali ragioni per una specialità, peraltro espressamente riconosciuta a livello normativo. Se, da un lato, il servizio farmaceutico è identificato quale “garanzia del diritto alla salute” sul territorio, innervato nella programmazione sanitaria regionale (Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2011, n. 1724), per altro verso, la prelazione pubblicistica riconosciuta ai comuni, enti locali esponenziali di tutela di interessi collettivi, è considerata essa stessa un presupposto per la tutela da parte degli enti locali medesimi del diritto alla salute dei

cittadini. L'ordinamento, in particolare, assegna ai comuni il diritto di prelazione su una quota delle sedi farmaceutiche rese vacanti o di nuova istituzione nelle varie aree territoriali di cui alla pianta organica (art. 9, comma 3, della Legge Mariotti). **Si tratta invero di una potestà di diritto pubblico**, che si esercita sulla base della mera vacanza o nuova disponibilità di sedi, sottraendo la titolarità delle ridette licenze alla concorrenza "per il mercato", secondo le regole di cui all'art. 3 della Legge Mariotti e delle relative discipline regionali. La norma, infatti, assegna all'ente la facoltà di istituire o meno la farmacia comunale, **decisione che rientra dunque pienamente nell'autonomia locale da esercitare in ragione dei fini sociali e per promuovere lo sviluppo della comunità amministrata.** La parte residua dei posti vacanti o di nuova istituzione non "prelazionati" viene messa a concorso tra privati,

.... In sintesi, **la ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) è quella di rendere possibile agli enti locali il "preferenziale" controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, si da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al "mercato" delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività; ..."**

Nel medesimo solco si pone la recente Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474 **"La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", come precisa lo stesso disciplinare di gara", con conseguente applicazione del termine ordinario di impugnazione."**

In House Providing.

La società opera nello schema e presenta i requisiti relativi al c.d. **In House Providing.**

Appare pacifica la possibilità da parte dei Comuni di **gestire i servizi "prelazionati" con società "in house"**, in quanto pienamente rispettosa del sopracitato vincolo di concentrazione tra titolarità e gestione del servizio (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330).

*"In chiave evolutiva, apertosi il sistema alla gestione dei servizi anche a mezzo di soggetti di diritto privato (principio della neutralità della forma giuridica, cfr. art. 1 L. n. 241/1990), è stato possibile estendere le modalità di gestione del catalogo di cui all'art. 9 della Legge Mariotti purché rispettose dell'eadem ratio della disciplina di settore, vale a dire del principio di non separabilità della titolarità dalla gestione (solo in questo senso SRC Lombardia. nn. 489/2011/PAR e 532/2012/PAR evidenziano il carattere "non tassativo" del catalogo dell'art. 9 della Mariotti). **A questo titolo, infatti, non si può escludere una gestione diretta del servizio in forma societaria, ad esempio tramite società in house (SRC Lombardia n. 489/2011/PAR) o società miste a controllo pubblico, ovvero tramite convenzione (SRC Lombardia n. 26/2013/PAR). ..."***

Attività integrata di "servizio pubblico" della società.

La società come da Statuto ed in conformità alla precedente normativa, svolge un'attività integrata di esercizio e gestione di farmacie comunali e commercio al dettaglio e all'ingrosso, mediante gestione di un magazzino, di medicinali e prodotti affini.

L'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali è da considerarsi come strettamente strumentale a quella di gestione delle farmacie comunali, partecipando alle medesime finalità **"sociali"** connesse alla tutela dell'interesse primario alla tutela della salute e configurandosi quindi del pari come attività di **"servizio pubblico"**.

L'art. 1 bis del D.Lgs. n. 219/2006 (introdotto dal D.Lgs. n. 274/2007), abrogando il divieto fino ad allora vigente, stabilisce che: *" I farmacisti e le società di farmacisti, titolari di farmacia ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché le società che gestiscono farmacie comunali possono svolgere attività di distribuzione all'ingrosso dei medicinali, nel rispetto delle disposizioni del presente titolo. Parimenti le società che svolgono attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali possono svolgere attività di vendita al pubblico di medicinali attraverso la gestione di farmacie comunali."*

Il legislatore ha esplicitato il proprio favor nei confronti della concentrazione dell'attività di farmacista e grossista, in considerazione della stretta integrazione delle attività entrambe finalizzate all'interesse pubblico alla tutela della salute, come concreta misura atta a prevenire le distorsioni del mercato: poiché tipica espressione della tutela di tale interesse è **"assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali"** - a cui è preordinata l'attività farmaceutica (come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 87/2006) - l'art. 1 bis del D. Lgs. n. 219 contiene una scelta esplicita (tanto più in significativa cesura rispetto al divieto precedentemente disposto) come esplicita estensione dell'attività farmaceutica alla distribuzione all'ingrosso di medicinali, in quanto fattispecie necessariamente integrate finalizzate allo stesso interesse pubblico essenziale. L'evidente comune finalità **"sociale"** è quella di supportare l'interesse finale della vendita capillare del farmaco al pubblico, evitando le possibili distorsioni del mercato dovute a differenziati interessi commerciali dei grossisti.

Del resto, la normativa vigente delinea per l'attività di distribuzione all'ingrosso dei farmaci la soggezione esplicita ad **"obblighi di servizio pubblico"**.

La recente sentenza T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent. 11.11.2016, n. 11241, nel confermare la mancanza di vincoli alla concentrazione farmacista - grossista di cui all'art 1 bis della L. n. 219/2006 (confermata da TAR Sicilia-

Catania Sez. IV 24.01.2017, n. 144), fornisce sinteticamente il peculiare inquadramento dell'attività di distribuzione all'ingrosso di farmaci, delineandone i vicoli di evidente interesse pubblicitario.

In particolare, l'art. 1 del D. Lgs 219/2006 - come modificato dal D.Lgs 17/2014 - prevede per i grossisti l' "obbligo di servizio pubblico", come l'obbligo di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi - e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta - su tutto il territorio in questione.

A tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche.

Secondo quanto normativamente stabilito, gli operatori sanitari devono inviare alle amministrazioni preposte le segnalazioni di carenza o di indisponibilità dei medicinali, in modo che possano essere messe in atto tutte le verifiche utili ad individuare eventuali inadempienze a carico della distribuzione intermedia o delle aziende farmaceutiche.

Con la circolare del 18 giugno 2014 n. DGDFSC 48412-P-18/06/2014, il Ministero ha richiamato tutti gli operatori della filiera del farmaco e le autorità territoriali alla puntuale e corretta osservanza di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 17/2014 per contrastare il fenomeno dell'indisponibilità territoriale di determinati medicinali presso le farmacie, richiamando i grossisti esplicitamente all' "obbligo di servizio pubblico".

La circolare determina esplicitamente l' "obbligo di servizio pubblico" del grossista.

" Nello specifico, con il decreto legislativo n. 17/2014, è stata modificata la definizione di obbligo di servizio pubblico, ex articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo n. 219/2006, nella seguente descrizione: "l'obbligo per i grossisti di garantire in permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato, nei limiti di cui i predetti medicinali siano forniti dai titolari di AIC, e di provvedere alla consegna delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione; a tal fine, non possono essere sottratti, alla distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale, i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche".

Altresì è stato introdotto all'articolo 105 del decreto legislativo n. 219/2006, concernente la fornitura dei medicinali da parte dei grossisti, un sistema di segnalazioni e verifiche da parte degli Enti territoriali finalizzato a monitorare i casi di distorsione distributiva locale - cioè indisponibilità di farmaci non dovuta a problemi produttivi - prevedendo la possibilità di irrogare sanzioni efficaci e dissuasive a coloro che, nella filiera del farmaco, violano l'obbligo di servizio pubblico.

Tale sistema prende le mosse dalla disposizione recante l'obbligo di fornitura dei grossisti.

Ai sensi del comma 3, dell'articolo 105, la fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, ivi compresi i punti vendita di medicinali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dei medicinali di cui il distributore è provvisto, deve avvenire con la massima sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta, nell'ambito territoriale entro il quale il grossista ha dichiarato di essere in grado di operare nella dichiarazione di cui all'articolo 103, comma 2, lettera d). "

Prevedendo come centrale l'intervento di segnalazione del "farmacista" al fine di rilevare il rispetto degli obblighi di "servizio pubblico" del "grossista", risulta suffragato nei fatti il favor del legislatore alla "concentrazione" dell'attività di farmacia e di distributore all'ingrosso di medicinali, al fine di preconstituire un' organizzazione complessiva idonea a creare condizioni ottimali per assicurare continuità e capillarità della distribuzione al pubblico dei farmaci relativamente al territorio servito dalle farmacie gestite, come misura concreta atta a soddisfare l' interesse primario alla tutela della salute.

Sotto tale profilo, appare significativo che tale "concentrazione" avvenga in capo ad una società pubblica, assicurando in tal modo concretamente le condizioni sopraevidenziate riguardo alle farmacie comunali gestite dalla società nei territori degli enti locali soci.

Con specifico riferimento alla detenibilità di partecipazione societarie ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, Corte dei Conti Sez. Controllo Emilia-Romagna 28.02.2017, n.30 (*"Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Bologna"*) la Sezione *"rileva che la distribuzione dei farmaci rappresenta una delle finalità del servizio sanitario nazionale (cfr. art. 28 l. n. 833/1978), servizio che le aziende sanitarie locali erogano attraverso le farmacie di cui possono essere titolari, oltre i privati, anche gli enti locali. "* e esplicitamente *"ritiene che, a legislazione vigente, la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali sia consentita sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 l. n. 475/1968, tutt'ora in vigore. Ciò, comunque, impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016."*

Si innesta su tale indirizzo a completamento, come sopra precisato, Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330:

"Ne consegue che le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)."

Il contesto normativo e giurisprudenziale più sopra descritto esplicita con evidenza che l'attività svolta da Ravenna Farmacie si caratterizza come attività di per sé **"strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità"** dei Comuni soci, attraverso Ravenna Holding S.p.a.

Il raffronto dell' *“attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3)”* di Ravenna Farmacie Srl e *“l'attività di competenza dell'ente”* è di per sé emblematico e determinante, nel caso specifico, ad individuare un rapporto di stretta necessità.

A conferma della peculiarità della fattispecie si consideri del resto che la giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474) ritiene che *“La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria “in nome e per conto” del S.s.n., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui “concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune”, ...”*. La giurisprudenza contabile sopracitata condivide tale ricostruzione, ritenendo in ogni caso *compatibile* che *“ la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale) (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330) e che si “impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.”*.

E' del resto la stessa giurisprudenza contabile infatti che parla nel caso specifico di *“controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale”* da parte degli enti locali.

Due sono i *“corollari”* della *“ ratio della gestione pubblica delle farmacie”* che *“assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione”*: la *“prelazione”* (potestà pubblicistica *“di matrice assistenziale e sanitaria”*, che non risulta presente in altri settori) e la *“forma”* (risultando predeterminate forme di gestione che assicurino la *“non separabilità della titolarità dalla gestione”*).

“Ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all'art. 9 della Legge Mariotti) quella di rendere possibile agli enti locali il “preferenziale” controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l'erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d'impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al “mercato” delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l'intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell'attività”. Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330”.

Riguardo in specifico alla *“forma”* deve trattarsi di *“forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca “astrattamente” gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale. È in quest'ottica che resta escluso – dall'elenco dell'art. 9 della Legge Mariotti – il ricorso alla concessione a terzi* Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330”.

Ravenna Farmacie Srl, in quanto società “in house” degli enti locali, è la “forma” aggiornata e tipizzata che consente “all'ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione” prelaionata qarantendo il “principio di non separabilità della titolarità dalla gestione”.

Sul piano di riscontro del *“contesto socio economico”*, risultano in ogni caso oggettive motivazioni che portano a confermare la “stretta necessità” nelle condizioni fattuali di Ravenna Farmacie Srl per gli enti locali, non riscontrandosi ragionevolmente ragioni per modificare l'impegno al riguardo dagli stessi assunto.

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E' presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con di n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

La distribuzione territoriale evidenzia la finalità *“sociale”* di servire in modo capillare l'interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione *“pubblica”* comunale può assicurare.

Tale aspetto di supporto a finalità di carattere *“sociale”* opera del resto più in generale in un contesto territoriale in cui è oggettiva la difficoltà di coprire nuove sedi di farmacie.

Rispetto alle n. 15 sedi che potevano essere aperte nel territorio provinciale di Ravenna, in attuazione della pianta organica stabilita nel 2012 con procedura straordinaria diretta unicamente a soggetti privati, ne sono state aperte soltanto n. 4 (di cui n. 1 a Faenza, al di fuori del territorio servito da Ravenna Farmacie Srl).

Si evidenzia trattarsi non solo di sedi non assegnate, ma anche - a significativa dimostrazione del livello di criticità - assegnazioni a cui non è seguita l'apertura nei sei mesi previsti dal bando.

Risultano peraltro vacanti non solo sedi in aree ritenute di minore appetibilità commerciale, ma anche punti nella stessa città di Ravenna (Darsena, Borgo Montone, Bassette).

La Regione ha recentemente espletato un secondo interpello della medesima procedura: solo n. 3 farmacie su n. 11 disponibili nel territorio provinciale di Ravenna sono state assegnate. Si tratta di una percentuale molto bassa, rispetto all'esito complessivo regionale comunque fortemente negativo, ma comunque caratterizzato da circa il 50% di assegnazione (in tutta la Regione Emilia Romagna sono state assegnate n. 62 farmacie su n. 129 disponibili)

Si conferma pertanto l'assoluta centralità sul territorio provinciale dell'attività di Ravenna Farmacie Srl, per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un' alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL (Porto Corsini, Fornace Zarattini, Lido Adriano, Porto Fuori) o ove tale servizio è stato ridotto progressivamente ridotto (nei comuni della Bassa Romagna). Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

La presenza di un magazzino gestito da una società pubblica comunale, oltre a contribuire all' equilibrio gestionale complessivo della società, è in grado di rifornire con continuità in primis le strutture sanitarie sul territorio rappresenta organizzazione complessiva "pubblica" idonea a creare condizioni ottimali per assicurare continuità e capillarità della distribuzione al pubblico dei farmaci relativamente al territorio servito dalle farmacie comunali gestite dalla società.

L' obiettivo di ricercare in chiave evolutiva partner in primis tra le altre società pubbliche che gestiscono farmacie comunali per attivare una possibile gestione societaria comune dell'attività di magazzino, qualora se ne determinassero le condizioni concrete, appare pertanto coerente con la ricerca di forme di gestione che consentano di soddisfare tale interesse primario su scala più ampia. Sono in corso contatti per ricercare società pubbliche interessate al progetto, a partire da quelle operanti nei territori limitrofi e in particolare Sfera..... Si stanno valutando concretamente NELL'AMBITO DI UNA RICERCA DI EFFICACIA ED ECONOMIE DI SCALA PERSEGUITA IN OTTICA DI MIGLIORE EROGAZIONE DEL SERVIZIO E NON IN BASE A VINCOLI OD OBBLIGHI NORMATIVI, le possibilità di integrazione, con la predisposizione di una ipotesi industriale.....Naturalmente la complessità della operazione e la numerosità dei soggetti interessati, comporta la praticabilità e validità finanziaria e industriale, ma anche una volontà dei soggetti interessati che non può darsi per scontata. FAENZA_SFERA

Del resto nel 2016 il fatturato di Ravenna Farmacie per la vendita di farmaci nei confronti di società che gestiscono farmaci comunali nei territori limitrofi è risultato di circa €. 8.500.000,00. Nel territorio provinciale il fatturato della società nei soli confronti di Sfera Srl di Faenza €. 2.300.000,00 circa: considerando che al momento Ravenna Farmacie Srl non risulta in ogni caso il principale fornitore di Sfera Srl, sono evidenti le possibili positive reciproche implicazioni che potrebbero derivare da una comune gestione societaria.

In conseguenza delle risultanze di tale attività di ricerca, potranno valutarsi le condizioni e l'eventuale opportunità per una separazione societaria, con costituzione - secondo modalità da definirsi - di una società che gestisca il magazzino a servizio diretto dei soci su più ampia scala, valorizzando sinergie ed economie .

Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione "pubblicistica" di Ravenna Farmacie Srl.

Al riguardo si cita, a titolo esemplificativo, l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale in data 09.07.2013.

Prendendo atto della " forte riduzione della spesa farmaceutica pro capite che si registra in Emilia Romagna e a Ravenna in particolare, ha contribuito ad assorbire gli effetti dei pesanti tagli al fondo sanitario nazionale che, nel 2013, incideranno per circa 250 milioni di euro sul bilancio della sanità regionale" il Consiglio Comunale ritiene che si debba " spingere tutti i soggetti che compongono la rete dei servizi sanitari e socio sanitari, comprese le farmacie pubbliche e private, ad una maggiore integrazione e cooperazione per migliorare sia il sistema di accesso ai servizi che la presa in carico e la risposta ai bisogni dei cittadini, evitando di trasferire l'impatto dei tagli da un punto ad un altro del sistema o, ancor peggio, a carico dei cittadini."

Il Consiglio Comunale evidenzia in particolare " la necessità di perseguire un assetto più evoluto che, sviluppando ulteriormente e valorizzando le sperimentazioni già realizzate quali la distribuzione per conto e il farmakup, razionalizzi ulteriormente i costi complessivi, migliorando al contempo il servizio prestato agli utenti, ed eliminando o riducendo i disagi a carico degli stessi (quali ad esempio quelli generati dalla distribuzione "diretta")."

Si dovrà "considerare, nell'ambito delle misure di riorganizzazione interna che lo stesso Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie intende mettere in atto per migliorare il conto economico senza rinunciare al ruolo sociale delle farmacie comunali (in sinergia a quelle private) e la qualità del servizio offerto, l'opportunità di concentrare e razionalizzare i tumi.

Chiede di valutare la possibilità di raggruppare il servizio senza aggravio di costi sulla sola farmacia numero 8, come già accade per la notte, aumentandone l'orario di apertura e andando così incontro alle reiterate richieste della cittadinanza in merito all'apertura prolungata, che di fatto porterebbe a dotare anche la nostra città di una farmacia con servizio sostanzialmente h24."

In conclusione, la presenza di Ravenna Srl, nello specifico contesto territoriale e tenuto conto del quadro normativo e fattuale, rappresenta scelta non solo "strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali," ma oggettivamente a tal fine infungibile, con attività da inquadrarsi come "servizio di interesse generale di rilevanza economica" ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	180,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Le nomine sono effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Importi in euro

Costo del personale (f)	8.332.795,00
Compensi amministratori	37.196,00
Compensi componenti organo di controllo	23.400,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	648.593,00
2014	298.546,00
2013	91.247,00
2012	-499.492,00
2011	104.517,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	78.537.508,00
2014	69.429.340,00
2013	71.480.505,00
FATTURATO MEDIO	73.149.117,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Azioni da intraprendere:

In applicazione dell'art.19 comma5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società. In particolare, gli "obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate", sono legati non esclusivamente a valori indicati in termini assoluti, ma sono espressi principalmente in termini di miglioramento del rapporto "costi/ricavi" nell'orizzonte pluriennale del triennio 2017-2019:

- a) % incidenza Costi Operativi Esterni su ricavi;
- b) % Incidenza Costo del personale su ricavi.

Le società del Gruppo Ravenna Holding, a partire dalla predisposizione del budget 2017, hanno quindi definito una previsione su base triennale dell'andamento della gestione, adeguandosi agli obiettivi pluriennali che gli stessi Enti fissano ai sensi dell'art. 19 comma 5 sopra richiamato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

E' indicata qui la motivazione della scelta del mantenimento di Ravenna Farmacie S.r.l.

Con specifico riferimento alla detenibilità di partecipazione societarie ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016, Corte dei Conti Sez. Controllo Emilia-Romagna 28.02.2017, n.30 ("Relazione 2016 sui risultati del piano di razionalizzazione delle società partecipate dal Comune di Bologna") la Sezione "rileva che la distribuzione dei farmaci rappresenta una delle finalità del servizio sanitario nazionale (cfr. art. 28 l. n. 833/1978), servizio che le aziende sanitarie locali erogano attraverso le farmacie di cui possono essere titolari, oltre i privati, anche gli enti locali. " e esplicitamente "ritiene che, a legislazione vigente, la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali sia consentita sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 l. n. 475/1968, tutt'ora in vigore. Ciò, comunque, impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016."

Si innesta su tale indirizzo a completamento, come sopra precisato, Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330:

"Ne consegue che le farmacie, pubbliche e private, sono articolazioni del SSN, deputate ad erogare un servizio pubblico essenziale (l'assistenza farmaceutica), la cui disciplina fondamentale rimane affidata allo Stato; alle regioni spetta l'organizzazione concreta in termini di pianificazione, programmazione e correlati effetti finanziari, mentre la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)."

Il contesto normativo e giurisprudenziale più sopra descritto esplicita con evidenza che l'attività svolta da Ravenna Farmacie si caratterizza come attività di per sé **"strettamente necessaria per il perseguimento delle proprie finalità"** dei Comuni soci, attraverso Ravenna Holding S.p.a.

Il raffronto dell' **"attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3)"** di Ravenna Farmacie Srl e **"l'attività di competenza dell'ente"** sarebbe di per sé sufficiente, nel caso specifico, ad individuare un rapporto di stretta necessità.

A conferma della peculiarità della fattispecie si consideri del resto che la giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. III, 3/2/2017 n. 474) ritiene che **"La gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria "in nome e per conto" del S.s.n., ...deve ritenersi che l'attività di gestione delle farmacie comunali costituisca esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di un'attività rivolta a fini sociali ai sensi dell' art. 112 D.Lgs. n. 267 del 2000. La procedura per l'individuazione dell'affidatario non riguarda perciò l'affidamento del servizio, la cui "concessione/autorizzazione rimane in capo al Comune", ..."**. La giurisprudenza contabile sopracitata condivide tale ricostruzione, ritenendo in ogni caso **compatibile** che **" la materiale erogazione e titolarità degli esercizi può essere assunta anche a livello locale, mediante i comuni (in tal caso costituendo un servizio pubblico locale)** (Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330) e che si **"impone all'ente locale di valutare, se in relazione al contesto socio economico nel quale la farmacia dallo stesso partecipata si troverebbe ad operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016."**

E' del resto la stessa giurisprudenza contabile infatti che parla nel caso specifico di **"controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale"** da parte degli enti locali.

Due sono i **"corollari"** della **" ratio della gestione pubblica delle farmacie"** che **"assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione"**: la **"prelazione"** (potestà pubblicistica **"di matrice assistenziale e sanitaria"**, che non risulta presente in altri settori) e la **"forma"** (risultando predeterminate forme di gestione che assicurino la **"non separabilità della titolarità dalla gestione"**).

(“Ratio della gestione pubblica delle farmacie (con i corollari in termini di forma e prelazione di cui all’art. 9 della Legge Mariotti) quella di **rendere possibile agli enti locali il “preferenziale” controllo e gestione diretta di un proprio servizio istituzionale, sì da favorire, sia pure in condizione di efficienza, l’erogazione della massima gamma di servizi riducendo i margini meramente lucrativi d’impresa, in coerenza con la finalità pubblica insita nel servizio farmaceutico. Pertanto la sottrazione al “mercato” delle sedi mediante la prelazione comunale si giustifica in quanto il servizio di farmacia comunale si connota di tratti pubblicistici, di matrice assistenziale e sanitaria, la cui cura concreta richiede l’intervento della pubblica amministrazione nella gestione dell’attività”**. Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330”).

Riguardo in specifico alla **“forma”** deve trattarsi di **“forme che comunque assicurino un diretto e concomitante controllo sulla gestione. Si è ritenuto dunque che, per scelta legislativa, con il sistema delineato dalla Legge Mariotti, si sia voluto vietare la scissione tra titolarità e gestione del servizio pubblico farmaceutico, in quanto si assume che la stessa non garantisca “astrattamente” gli obiettivi di rilevanza sociale che giustificano la prelazione e la sottrazione della sede farmaceutica alla competizione dei privati per la sua titolarità, in ambito regionale. È in quest’ottica che resta escluso – dall’elenco dell’art. 9 della Legge Mariotti – il ricorso alla concessione a terzi ...** Corte dei Conti Sezione Controllo Campania 28.09.2016 n. 330”).

Ravenna Farmacie Srl, in quanto società “in house” degli enti locali, è la “forma” aggiornata e tipizzata che consente “all’ente locale un diretto e concomitante controllo sulla gestione” prelezionata garantendo il “principio di non separabilità della titolarità dalla gestione”.

Sul piano di riscontro del **“contesto socio economico”, risultano in ogni caso oggettive motivazioni che portano a confermare la “stretta necessarietà” nelle condizioni fattuali di Ravenna Farmacie Srl per gli enti locali, non riscontrandosi ragionevolmente ragioni per modificare l’impegno al riguardo dagli stessi assunto.**

Attualmente la società esercita la propria attività attraverso n. 16 farmacie nei Comuni di Ravenna, Cervia, Alfonsine, Fusignano e Cotignola.

E’ presente sul territorio comunale di Ravenna con n. 10 farmacie (su n. 47 complessive) e con di n. 3 (su n. 12 complessive) a Cervia, n. 1 (su n. 3) ad Alfonsine, n. 1 (su n. 2) a Fusignano, n. 1 (su n. 2) a Cotignola.

La distribuzione territoriale evidenzia la finalità “sociale” di servire in modo capillare l’interesse delle comunità locali, anche in aree commercialmente poco attraenti (ad es. Porto Corsini, Lido Adriano, Fornace Zarattini, Ponte Nuovo Ravenna, la succursale estiva di Tagliata di Cervia). Si tratta di una quota significativa di sedi sul totale delle farmacie gestite, con inevitabili effetti sui complessivi risultati di gestione, che ragionevolmente solo una titolarità e gestione “pubblica” comunale può assicurare.

Tale aspetto di supporto a finalità di carattere “sociale” opera del resto più in generale in un contesto territoriale in cui è oggettiva la difficoltà di coprire nuove sedi di farmacie.

Rispetto alle n. 15 sedi che potevano essere aperte nel territorio provinciale di Ravenna, in attuazione della pianta organica stabilita nel 2012 con procedura straordinaria diretta unicamente a soggetti privati, ne sono state aperte soltanto n. 4 (di cui n. 1 a Faenza, al di fuori del territorio servito da Ravenna Farmacie Srl).

Si evidenzia trattarsi non solo di sedi non assegnate, ma anche - a significativa dimostrazione del livello di criticità - assegnazioni a cui non è seguita l’apertura nei sei mesi previsti dal bando.

Risultano peraltro vacanti non solo sedi in aree ritenute di minore appetibilità commerciale, ma anche punti nella stessa città di Ravenna (Darsena, Borgo Montone, Bassette).

La Regione ha recentemente espletato un secondo interpello della medesima procedura: solo n. 3 farmacie su n. 11 disponibili nel territorio provinciale di Ravenna sono state assegnate. Si tratta di una percentuale molto bassa, rispetto all’esito complessivo regionale comunque fortemente negativo, ma comunque caratterizzato da circa il 50% di assegnazione (in tutta la Regione Emilia Romagna sono state assegnate n. 62 farmacie su n. 129 disponibili)

Si conferma pertanto l’assoluta centralità sul territorio provinciale dell’attività di Ravenna Farmacie Srl, per la capillarità delle farmacie anche in aree commercialmente non appetibili, che non

sarebbe ragionevolmente fungibile mancando oggettivamente un' alternativa che garantisca il medesimo livello di copertura sul territorio.

Tutte le farmacie comunali gestite da Ravenna Farmacie prestano il servizio Farma CUP a supporto di Azienda USL Romagna, presidiando aree in cui non esistono CUP USL (Porto Corsini, Fornace Zarattini, Lido Adriano, Porto Fuori) o ove tale servizio è stato ridotto progressivamente ridotto (nei comuni della Bassa Romagna). Sono circa 195.000 le prestazioni erogate annualmente. L'organizzazione di Ravenna Farmacie risulta pertanto oggettivamente essenziale per tale attività.

Ravenna Farmacie è inoltre l'unico esercente attività farmaceutica che presta un servizio notturno nella città di Ravenna.

La presenza di un magazzino gestito da una società pubblica comunale, oltre a contribuire all'equilibrio gestionale complessivo della società, è in grado di rifornire con continuità in primis le strutture sanitarie sul territorio rappresenta organizzazione complessiva "*pubblica*" idonea a creare condizioni ottimali per assicurare continuità e capillarità della distribuzione al pubblico dei farmaci relativamente al territorio servito dalle farmacie comunali gestite dalla società..

L'obbiettivo di ricercare in chiave evolutiva partner in primis tra le altre società pubbliche che gestiscono farmacie comunali per attivare una possibile gestione societaria comune dell'attività di magazzino, qualora se ne determinassero le condizioni concrete, appare pertanto coerente con la ricerca di forme di gestione che consentano di soddisfare tale interesse primario su scala più ampia. Sono in corso contatti per ricercare società pubbliche interessate al progetto, a partire da quelle operanti nei territori limitrofi.

Del resto nel 2016 il fatturato di Ravenna Farmacie per la vendita di farmaci nei confronti di società che gestiscono farmaci comunali nei territori limitrofi è risultato di circa €. 8.500.000,00. Nel territorio provinciale il fatturato della società nei soli confronto di Sfera Srl di Faenza €. 2.300.000,00 circa: considerando che al momento Ravenna Farmacie Srl non risulta in ogni caso il principale fornitore di Sfera Srl, sono evidenti le possibili positive reciproche implicazioni che potrebbero derivare da una comune gestione societaria.

In conseguenza delle risultanze di tale attività di ricerca, potranno valutarsi le fattive condizione per una separazione societaria, con costituzione - secondo modalità da definirsi - di una società interamente pubblica che gestisca il magazzino su più ampia scala, valorizzando sinergie ed economie di scala dei soci.

In caso si accertasse l'impraticabilità di tale opzione, si potrà addivenire ad un ulteriore valutazione in merito alla scelta tra la conferma dell'attuale gestione in house o ulteriori evoluzioni (ad es. società miste) in una società mista.

Ad esplicita dimostrazione che riguardo allo specifico servizio farmaceutico titolarità e gestione restano inseparabili in capo al Comune, il Consiglio Comunale di Ravenna detta indirizzi precisi atti a sostenere la vocazione "*pubblicistica*" di Ravenna Farmacie Srl.

Al riguardo si cita, a titolo esemplificativo, l'ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale in data 09.07.2013.

Prendendo atto della " forte riduzione della spesa farmaceutica pro capite che si registra in Emilia Romagna e a Ravenna in particolare, ha contribuito ad assorbire gli effetti dei pesanti tagli al fondo sanitario nazionale che, nel 2013, incideranno per circa 250 milioni di euro sul bilancio della sanità regionale" il Consiglio Comunale ritiene che si debba " spingere tutti i soggetti che compongono la rete dei servizi sanitari e socio sanitari, comprese le farmacie pubbliche e private, ad una maggiore integrazione e cooperazione per migliorare sia il sistema di accesso ai servizi che la presa in carico e la risposta ai bisogni dei cittadini, evitando di trasferire l'impatto dei tagli da un punto ad un altro del sistema o, ancor peggio, a carico dei cittadini."

Il Consiglio Comunale evidenzia in particolare "*la necessità di perseguire un assetto più evoluto che, sviluppando ulteriormente e valorizzando le sperimentazioni già realizzate quali la distribuzione per conto e il farmacup, razionalizzi ulteriormente i costi complessivi, migliorando al contempo il servizio prestato agli utenti, ed eliminando o riducendo i disagi a carico degli stessi (quali ad esempio quelli generati dalla distribuzione "diretta")."*

Si dovrà “considerare, nell’ambito delle misure di riorganizzazione interna che lo stesso Consiglio di Amministrazione di Ravenna Farmacie intende mettere in atto per migliorare il conto economico senza rinunciare al ruolo sociale delle farmacie comunali (in sinergia a quelle private) e la qualità del servizio offerto, l’opportunità di concentrare e razionalizzare i turni.

Chiede di valutare la possibilità di raggruppare il servizio senza aggravio di costi sulla sola farmacia numero 8, come già accade per la notte, aumentandone l’orario di apertura e andando così incontro alle reiterate richieste della cittadinanza in merito all’apertura prolungata, che di fatto porterebbe a dotare anche la nostra città di una farmacia con servizio sostanzialmente h24.”.

In conclusione, la presenza di Ravenna Farmacie Srl, nel complessivo contesto normativo e fattuale, rappresenta scelta non solo “strettamente essenziale oggettivamente indispensabile per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali degli enti locali,” ma oggettivamente a tal fine indispensabile ed infungibile, da inquadrarsi come servizio pubblico locale ed in particolare come **“servizio di interesse generale di rilevanza economica” ai sensi dell’ articolo 2, comma 1, lett. h) d.lgs. 175/2016.**

La gestione diretta o esternalizzata del servizio e la convenienza economica

Al fine di esporre una analisi comparativa si sono prese in considerazione alcuni dati contenuti in una specifica analisi di settore della gestione delle farmacie comunali a mezzo società cui partecipano comuni e che rappresentano i bilanci chiusi al 31/12/2014 riclassificati delle seguenti società:

- Alliance Farmacie Comunali SPA (Cesena);
- Sfera SRL (Faenza)
- Forlifarma SRL (Forli)
- Farmacie Comunali di Modena SPA (Modena)
- Farmacie Comunali di Riccione SPA (Riccione)
- Gruppo Alliance SPA (Rimini)
- Farmacie Sassuolo SPA (Sassuolo)

Tuttavia, se si esclude l’ambito territoriale dato dal fatto che le predette società operano tutte in Emilia Romagna, non si ravvisano specifici profili di comparabilità con la società Ravenna Farmacie in quanto:

- la società Ravenna Farmacie gestisce anche il magazzino all’ingrosso, diversamente da tutte le altre società;
- le società che hanno il socio privato in maggioranza [(Alliance Farmacie Comunali SPA (Cesena), Farmacie Comunali di Modena SPA (Modena), Farmacie Comunali di Riccione SPA (Riccione), Gruppo Alliance SPA (Rimini) e Farmacie Sassuolo SPA (Sassuolo)] hanno gestioni più proiettate ad una vocazione maggiormente commerciale e pertanto l’ipotesi di analizzare la media dei principali indicatori registrati al 2014 dalle summenzionate società non darebbe luogo a dati di riferimento significativi.

Pertanto si deve considerare che:

- la vocazione di servizio pubblico ha determinato che la società mantenesse la ubicazione di alcune farmacie in zone della città di Ravenna ed in comuni limitrofi che non possono garantire margini economici in linea con quelle delle farmacie private;
- che nonostante il suddetto obbligo di servizio pubblico e le difficoltà che il settore sta registrando in termini di riduzione dei fatturati anche a seguito a limitazioni della spesa sanitaria e della sempre maggior presenza di forme più diffuse di distribuzione (nuove farmacie, parafarmacie) la società ha registrato risultati soddisfacenti che hanno consentito un equilibrio economico e finanziario in crescita positiva, come dimostrato dalla seguente tabella

Da quanto esposto emergono le circostanze in base alle quali per i soci Pubbliche Amministrazione della società, il mantenimento della stessa nella forma sociale consente una positiva valutazione della convenienza, in quanto viene loro riconosciuto un rendimento sul capitale in crescita (ROE) a fronte di servizi svolti sul territorio, in parte non in linea con i rendimenti delle farmacie private, a causa degli obblighi di servizio su descritti.

Sostenibilità economico-finanziaria

Tabella riassuntiva dei dati dei bilanci degli ultimi quattro esercizi:

Conto Economico riclassificato	2013	2014	2015	2016
Valore della produzione	71.480.505	69.429.340	78.537.508	72.070.421
Acquisti	-57.646.415	-55.583.561	-64.005.459	-57.834.708
Servizi e godimento beni di terzi	-3.815.111	-3.647.417	-3.686.200	-3.578.268
Oneri diversi di gestione	-256.339	-299.150	-311.063	-258.626
Totale costi operativi esterni	-61.717.865	-59.530.128	-68.002.722	-61.671.602
Valore Aggiunto	9.762.640	9.899.212	10.534.786	10.398.819
Costo del personale compreso distacchi	-8.311.635	-8.224.774	-8.332.795	-8.269.969
EBITDA = Margine operativo lordo	1.451.005	1.674.438	2.201.991	2.128.850
Ammortamenti e acc.ti	-1.195.790	-1.096.019	-1.251.087	-1.105.200
EBIT = Risultato operativo	255.215	578.419	950.904	1.023.650
Gestione finanziaria	-13.692	-20.705	21.246	7.833
Risultato ante imposte	224.637	556.599	972.149	1.031.483
Imposte dell'esercizio	-133.390	-258.053	-323.556	-281.137
Risultato netto	91.247	298.546	648.593	750.346

Stato patrimoniale riclassificato dell'ultimo esercizio chiuso:

STATO PATRIMONIALE FINANZIARIO 2016			
<i>ATTIVO</i>	<i>Importo in unità di €</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>Importo in unità di €</i>
ATTIVO FISSO	21.917.878	PATRIMONIO NETTO	27.854.287
Immobiliz. immateriali	14.438.854	Capitale sociale	2.943.202
Immobiliz. materiali	7.479.024	Riserve	24.911.085
Immobiliz. finanziarie	-		
ATTIVO CIRCOLANTE	27.488.221	PASSIVITA' CONSOLIDATE	1.906.104
Realizzabilità	12.328.725		
Liquidità differite	14.971.448	PASSIVITA' CORRENTI	19.645.708
Liquidità immediate	188.048		
CAPITALE INVESTITO	49.406.099	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	49.406.099

I conti economici riclassificati budget 2017/2019

Conto Economico riclassificato	Budget 2017	Budget 2018	Budget 2019
	budget	budget	budget
Valore della produzione	72.913.824	75.406.788	77.744.340
Acquisti	-59.057.007	-61.355.594	-63.481.395
Servizi e godimento beni di terzi	-3.517.145	-3.349.433	-3.373.975
Oneri diversi di gestione	-232.670	-241.186	-247.832
Totale costi operativi esterni	-62.806.822	-64.946.213	-67.103.202
Valore Aggiunto	10.107.002	10.460.575	10.641.138
Costo del personale compreso distacchi	-8.600.435	-8.791.885	-8.901.185
EBITDA = Margine operativo lordo	1.506.567	1.668.690	1.739.953
Ammortamenti e acc.ti	-1.049.457	-1.092.862	-1.106.384
EBIT = Risultato operativo	457.110	575.828	633.569
Gestione finanziaria	-6.900	-10.900	-14.900
Risultato ante imposte	450.210	564.928	618.669
Imposte dell'esercizio	-187.739	-232.111	-244.640
Risultato netto	262.471	332.817	374.029

Dall'analisi dei dati di bilancio sopra riportati emerge una situazione patrimoniale - finanziaria in continuo miglioramento e un incremento degli indicatori di redditività.

Gli indicatori evidenziano il consolidamento di una situazione patrimoniale – finanziaria solida ed equilibrata, la diminuzione dell'indebitamento netto, la buona capacità dell'impresa di fronteggiare i propri impegni finanziari disponendo di adeguati mezzi e una positiva e crescente redditività.

Rischio di natura patrimoniale-economico nelle dismissioni

La eventuale dismissione della partecipazione può generare introiti insoddisfacenti, ed essendo partecipazione indiretta, può generare potenziali minusvalenze sulla capogruppo.

Nelle situazioni di detenibilità dubbia salvaguardare il patrimonio (e la redditività quanto presente) è un criterio di valutazione ulteriore.

In Conclusione:

Si ritiene che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione.

La società non ricade in nessuno dei casi indicati all'articolo 20 comma 2, pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri indicati all'art. 24 comma 1 TUSP si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_5 (a)

Denominazione società partecipata: Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle Istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si veda Foglio 03.01_Finalità_motivazioni_Romagna Acque

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Romagna Acque - Società delle fonti S.p.A.

Sono inserite qui le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Risulta significativo sottolineare come la presente analisi ai fini della revisione straordinaria costituisca, ai sensi dell'articolo 24 comma 2, aggiornamento dell'analisi effettuata nel piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014. Il rapporto con la precedente rilevazione impone un raccordo con le preesistenti disposizioni e la continuità con la precedente pianificazione, dovendosi privilegiare la coerenza con le azioni già intraprese in base alla stessa.

La Società svolge le seguenti attività:

- a) gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini (ex articolo 14, comma 4, della legge regionale 6 settembre 1999 n. 25) ivi compresa la progettazione e la realizzazione delle opere afferenti tale attività; la fornitura d'acqua all'ingrosso ad usi civili, per quantitativi non rilevanti potrà essere effettuata, all'esterno dei tre ambiti provinciali della Romagna nonché la fornitura d'acqua per finalità diverse dall'uso civile, per quantitativi non rilevanti, potranno essere effettuate, solo se espressamente autorizzate dall'ente di governo d'ambito (EGA), soggetto individuato ai sensi di legge in materia di servizio idrico integrato;
- b) finanzia, con relativa iscrizione a patrimonio, opere relative al servizio idrico integrato (SII) nei territori delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, opere realizzate e gestite dal gestore del Servizio Idrico Integrato, come individuate dall'Ente di Governo d'Ambito (EGA) ed inserite nei Piano degli Interventi (PdI) come approvato dall'EGA per i territori delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini nel rispetto delle normative del SII, il tutto al fine di potenziare il patrimonio infrastrutturale relativo al SII nel territorio della Romagna in entità superiore a quanto garantito dal gestore del SII, e al contempo calmierare le tariffe all'utente finale; tale attività è svolta in attuazione di specifici atti convenzionali con i quali l'EGA stabilisce compiti, responsabilità e diritti delle parti;
- c) vendita di energia elettrica e di servizi connessi alle telecomunicazioni, le attività di valorizzazione del patrimonio impiantistico ed edilizio, in particolare quello ubicato in aree montane e collinari, a fini turistici, educativi ed ambientali;
- d) concorre, nelle forme ritenute più opportune ed unitamente agli Enti locali e alle altre Amministrazioni competenti, a programmi e iniziative di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale nei territori dei Comuni montani ove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Ridracoli,;
- e) svolge tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie - ivi compresa la facoltà di contrarre mutui anche ipotecari - ritenute necessarie ed utili per il perseguimento dell'oggetto sociale;
- f) assume sia direttamente che indirettamente quote, partecipazioni in società, imprese o consorzi aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio oggetto sociale.

Romagna Acque si configura quale società **in house** sia ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs.50/2016 che e ai sensi dell'art.4, comma 2, lettera a) e dell'art 16 del D.Lgs.175/2016. La Società gestisce con affidamento diretto, regolato attraverso apposita convenzione da parte l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'art 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 le seguenti attività:

- servizio di fornitura idrica all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato (SII) nel territori delle tre province della Romagna;
- attività di finanziamento di opere del (SII) realizzate e gestite dal gestore del SII nel territori delle tre province della Romagna.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività con i soci, società/enti dai medesimi partecipati o affidatari del servizio pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci stessi nel relativo territorio di riferimento coincidente con quello delle province di riferimento; a tal fine almeno l'80% del Valore della Produzione, come rilevata nel Conto Economico del bilancio d'esercizio, deve essere relativo alle attività di cui alle lettere a) e b) di cui sopra.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare le attività di cui alle lettere c), d), e) ed f) di cui sopra in misura non superiore al 20% del Valore della Produzione, come rilevata nel Conto Economico del bilancio d'esercizio, e solo a condizione che lo svolgimento di tali attività permetta di conseguire economie di scala e/o recuperi di efficienza sul complesso delle attività principali di cui alle lettere a) e b).

La Società, in qualità di fornitore d'acqua all'ingrosso al gestore del servizio idrico integrato nei territori delle tre Province della Romagna, gestisce il servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria; tale attività soggiace a tutti gli effetti, alle disposizioni del servizio idrico integrato come regolamentato dall'AEEGSI (Autorità nazionale competente) e da ATERSIR (Ente di governo d'ambito in Emilia-Romagna). In data 17/01/2017 si è proceduto a sottoscrivere "l'Atto integrativo alla convenzione per

regolamentare i rapporti fra l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATRSIR) ed il gestore del servizio di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria della fornitura del servizio idrico all'ingrosso Romagna Acque – Società Delle Fonti S.P.A.". Tale integrazione si è resa necessaria al fine di aggiornare ai sensi della deliberazione AEEGSI n. 656/2015/r/IDR la "Convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, ex articolo 14, comma 4, della Legge regionale 6 settembre 1999 n. 25" sottoscritta il 30/12/2008 ed in seguito integrata da "Addendum per la disciplina della delega al gestore del servizio idrico di fornitura di acqua all'ingrosso dei poteri espropriativi per la realizzazione degli interventi compresi nel piano d'ambito ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, art. 158-bis, comma 3" sottoscritto il 06/08/2015. Il suddetto affidamento scade il 23 dicembre 2023.

Non si segnalano contratti e affidamenti da parte delle Amministrazioni pubbliche socie verso la Società diversi ed ulteriori rispetto a quanto indicato sopra.

Attraverso l'affidamento alla Società delle attività e dei servizi sopra indicati, tramite ATERSIR, le Amministrazioni pubbliche socie perseguono le seguenti finalità:

- Il servizio di fornitura d'acqua all'ingrosso viene svolto con tariffe definite da ATERSIR nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni poste dall'Autorità nazionale (AEEGSI) ma tenuto conto delle rinunce di quote tariffarie proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, al fine di consentire il contenimento delle tariffe applicate, tramite il gestore del servizio idrico integrato, all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione *in house* della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società;
- attraverso l'Accordo quadro e gli Accordi attuativi sopra descritti, la realizzazione da parte del gestore del servizio idrico integrato delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR avviene attraverso la copertura in tariffa dei costi del capitale a valori inferiori a quanto previsto dalle deliberazioni assunte dall'AEEGSI in ciascun periodo regolatorio; anche in questo caso trattasi di rinunce a parti di componenti tariffarie (quelle previste a copertura dei costi del capitale) proposte da ATERSIR ed accettate da Romagna Acque e volte al contenimento delle tariffe idriche applicate all'utente finale; in attuazione degli indirizzi impartiti dai soci, tali rinunce trovano origine nella stessa configurazione *in house* della Società e il loro limite è rappresentato dal rispetto dei principi di sostenibilità economica e finanziaria della Società.

L'attività di indirizzo e controllo degli enti locali sulla società viene esercitata attraverso il coordinamento dei soci che agevola il perseguimento degli obiettivi assegnati e la verifica del loro rispetto. In tal modo si garantisce una efficace applicazione tra l'altro alle norme di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 147 quater.

Tra gli elementi caratterizzanti l'attività di indirizzo esercitata dagli enti locali, si segnala che i soci di Romagna Acque - Società delle Fonti - approvano annualmente specifici obiettivi ed indirizzi in materia di costi di funzionamento, che vengono dalla società espressamente indicati nel Conto Economico di Budget e di Piano Triennale. Tale attività, per l'esercizio in concreto del controllo analogo congiunto, si è sviluppata nel corso degli anni anche attraverso strutturati momenti di confronto tecnico e coordinamento tra i soci. Un confronto metodologico e di merito tra i principali soci ha caratterizzato necessariamente anche le attività istruttorie finalizzate alla predisposizione della presente relazione, e più in generale alle modalità di adeguamento alle novità normative introdotte dal TUSP.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	146,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Le nomine di parte pubblica (2 componenti) effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Le nomine di parte pubblica (1 componenti) effettuate da Ravenna Holding secondo i propri meccanismi di governance (con autorizzazione assembleare)

Costo del personale (f)	7.987.450,00
Compensi amministratori	132.269,00
Compensi componenti organo di controllo	107.682,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	6.865.320,00
2014	9.335.705,00
2013	9.974.557,00
2012	6.073.882,00
2011	3.630.915,00

FATTURATO	
2015	50.812.164,00
2014	52.979.960,00
2013	53.995.924,00
FATTURATO MEDIO	52.596.016,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Azioni da intraprendere:

Le società di Servizi Pubblici Locali che operano nei settori quali gas, acqua, elettricità, anche se a totale controllo pubblico e in house, sono sottoposte all'attività di regolazione e controllo di autorità indipendenti. Per tali società il principio normativo relativo al contenimento delle spese può essere ricondotto al principio di riequilibrio ed adeguatezza dei costi aziendali come previsto nei sistemi e mercati soggetti a regolazione economica e puntualmente disciplinato e applicato da parte dell'Autorità competente. Per Romagna Acque tale affermazione trova esplicitazione nei Piani degli Interventi, nei Piani Economici e Finanziari, nei correlati Piani Tariffari predisposti dall'Ente d'Ambito locale (ATERSIR) e quindi verificati e approvati dall'Autorità nazionale (AEEGSI) con specifici atti deliberativi.

Alla società sono stati assegnati specifici obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento relativi al triennio 2017-2019, espressamente indicati nel Conto Economico di Budget 2017 e di Piano Triennale 2017-2019 e consistono nel non superare, in valore assoluto, i costi della produzione indicati nel Conto Economico (al netto degli ammortamenti), come esposti nei pros

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

E' indicata qui la motivazione della scelta del mantenimento per ROMAGNA ACQUE - SDF SPA

Si premette che negli anni 2003-2004 gli enti locali delle tre provincie romagnole di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena hanno dato avvio al progetto "Romagna Acque-Società delle Fonti", al fine di mettere a sistema le risorse idriche disponibili in ciascun territorio provinciale, ed inglobare in un soggetto a totale capitale pubblico vincolato, di proprietà degli enti locali romagnoli, la proprietà e la gestione integrata di tutte le principali fonti di produzione idrica ad usi civili dell'intero bacino romagnolo, individuato come ambito ottimale di gestione del servizio.

A partire dal primo gennaio 2009, Romagna-Acque Società delle Fonti S.p.A è diventato l'unico produttore di acqua potabile per uso civile in Romagna.

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci, in quanto gestisce tutte le fonti idropotabili del territorio romagnolo.

Ragioni e finalità che giustificano la scelta sotto il profilo della convenienza economica e sostenibilità finanziaria

La gestione della società è ispirata a logiche di miglioramento continuo sia per quanto concerne lo svolgimento del servizio che l'efficienza gestionale.

Le rinunce proposte da ATERSIR ed accettate dalla Società, a beneficio delle tariffe applicate all'utente finale, trovano un limite nella preventiva verifica della sostenibilità economica e finanziaria per la Società.

L'accettazione delle rinunce proposte da ATERSIR che il Consiglio di Amministrazione è autorizzato ad accettare in base agli atti d'indirizzo impartiti dai soci e formalizzati in sede assembleare, è subordinata alla redazione di bilanci di previsione-Piani Industriali che diano evidenza della sostenibilità delle rinunce stesse sia dal punto di vista economico, ovvero non determinare perdite sul conto economico, sia dal punto di vista patrimoniale-finanziario, ovvero non determinare ricorso all'indebitamento oneroso da terzi per il finanziamento delle opere previste nei Piani degli Interventi approvati da ATERSIR e che verranno iscritte a patrimonio della Società.

Le rinunce accettate dalla Società, con effetti diretti sul Conto Economico, per il periodo regolatorio 2016-2019 sono le seguenti:

- per l'attività "l'attività "fornitura d'acqua all'ingrosso" euro 15,8 mln di euro;
- per l'attività "beni concessi in uso oneroso al gestore del SII" euro 4,4 mln di euro.

La somma dei suddetti valori pari a **20,2 mln di euro rappresenta il beneficio economico sulle tariffe del SII agli utenti finali degli ambiti territoriali delle tre provincie della Romagna.**

Il Piano triennale 2017-2019 portato dal CdA nell'Assemblea dei Soci del 23/12/2016 evidenzia il rispetto sia in termini economici che finanziari degli indirizzi impartiti dai soci; sinteticamente si riportano di seguito i relativi indicatori di previsione:

- **utile d'esercizio:** per il 2016 € 5.384.000, per il 2017 € 3.970.000 per il 2018 € 6.364.000;
- **entità delle disponibilità finanziarie (al netto dei debiti finanziari):** al 31/12/2017 € 34.179.237; al 31/12/2018 € 23.389.708; al 31/12/2019: € 17.713.179

Possibilità di impiego alternativo delle risorse pubbliche impiegate

Le risorse pubbliche impiegate dai soci nella Società sono rappresentate dal valore del **capitale sociale pari ad € 375.422.521 al 31/12/2016**. Il capitale sociale è la principale fonte propria di finanziamento dell'attivo patrimoniale le cui voci più significative sono costituite da:

- **beni materiali iscritti, a valori netti contabili per € 335.856.275** (da Relazione previsionale 2017 approvata con delibera di Assemblea 23/12/2016 n. 9/2016), trattasi principalmente (oltre il 95%) di beni strumentali al servizio idrico gravati in base alle normative vigenti di rilevanti limitazioni dei diritti di alienabilità e disponibilità; pur se iscritti nell'attivo patrimoniale della Società tali assets si configurano quale patrimonio pubblico demaniale;

- **immobilizzazioni finanziarie per € 30.348.089** (da Relazione previsionale 2017 approvata con delibera di Assemblea 23/12/2016 n. 9/2016), trattasi per circa 18,6 mln di euro del finanziamento fruttifero erogato alla società Plurima spa e dalla stessa utilizzato per cofinanziare, nel rispetto degli atti convenzionali sottoscritti con il Consorzio di Bonifica di 2° CER, la realizzazione nel territorio della Romagna di importanti opere demaniali strumentali all'utilizzo agricolo e plurimo delle acque derivate dal PO; i restanti 11,2 mln di euro sono destinati alla realizzazione delle opere previste nel Piano Triennale 2017-2019;

- risorse finanziarie **nell'attivo circolante per € 44.490.000** destinate a finanziare (congiuntamente a quanto iscritto nell'attivo finanziario immobilizzato) la realizzazione delle **opere previste nel Piano Triennale 2017-2019 per oltre 85,4 mln di euro** (opere previste nei Piani approvati da ATERSIR).

Rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità

Il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità è verificato dagli enti soci attraverso la valutazione e l'approvazione dei bilanci d'esercizio e dei bilanci di sostenibilità che avviene nelle forme e nei modi previsti dal sistema di *governance* e che assicura l'esercizio del cosiddetto "controllo analogo congiunto".

Nei suddetti documenti di consuntivo vengono altresì rendicontati gli obiettivi e gli indirizzi impartiti alla Società dai Soci.

I provvedimenti con cui la Società, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D. lgs. 175/2016, garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi fissati dalle amministrazioni pubbliche socie sulle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, sono costituiti dal Budget (per gli obiettivi annuali) e dal Piano Triennale (per gli obiettivi pluriennali), documenti che nel rispetto dello Statuto devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci (con maggioranza qualificata sia per quanto riguarda il quorum costitutivo che il quorum deliberativo); solo a seguito di tali approvazioni il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere gli atti, ivi compresi il sostenimento dei costi, previsti in tali documenti. Si evidenzia che i documenti di previsione contengono non solo obiettivi economici e finanziario-patrimoniali (come rappresentati rispettivamente nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale) ma anche obiettivi tecnico-gestionali (come rappresentati nella Relazione sulla Gestione); si dà atto che in sede di bilancio d'esercizio viene fornita nell'ambito della Relazione sulla Gestione, in specifica sezione, puntuale rendicontazione sul conseguimento degli obiettivi e degli indirizzi impartiti dai soci nei modi e nei termini suddetti. Fra gli obiettivi tecnico-gestionali espressi nella Relazione Previsionale 2017 approvata dall'Assemblea dei Soci lo scorso 23/12/2016 si citano i seguenti:

- a) completamento delle attività di analisi e verifica del progetto di incorporazione nella Società di tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna iscritti nel patrimonio delle società patrimoniali;
- b) miglioramento e intensificazione del piano degli investimenti anche attraverso la ricerca di sinergie con aziende pubbliche del territorio specializzate in servizi di ingegneria.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_6 (a)

Denominazione società partecipata: SAPIR S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Attività di servizi portuali e gestione degli "asset" per lo sviluppo del Porto di Ravenna (realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati, banchine e piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere)

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si veda Foglio 03.01_Finalità_motivazioni

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

SAPIR S.P.A.

Sono inserite qui le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società ha per oggetto:

- l'esercizio di impresa portuale rivolta ad ogni attività di imbarco, sbarco, deposito e movimentazione con ogni modalità di merci in genere, ogni altra attività alla medesima strumentale, nonché la prestazione di tutti i servizi ad essa accessori e complementari;
- l'assunzione in concessione o in altra forma di banchine e spazi demaniali;
- l'attività di logistica delle merci e delle persone;
- **la realizzazione, gestione e concessione in godimento di fabbricati e di piazzali inerenti l'attività di impresa portuale e di movimentazione di merci in genere;**
- **la progettazione e la realizzazione di impianti, infrastrutture, fabbricati civili ed industriali;**

Come evidenziato nel piano operativo di razionalizzazione adottato nel corso del 2015, ai sensi del comma 612 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la società concorre al perseguimento delle finalità istituzionali degli enti soci relative alle politiche di sviluppo economico del territorio attraverso la gestione "con finalità pubblicistiche" degli Asset per lo sviluppo del Porto di Ravenna.

La società SAPIR S.p.A. è, infatti, proprietaria di Asset portuali (terminal container, infrastrutture per la piattaforma logistica, banchine, piazzali, ecc.), e la funzione pubblica si esplica nel coordinamento di aspetti patrimoniali e gestionali su aree che hanno un ruolo strategico per lo sviluppo economico locale (ai sensi dell'art.13 del TUEL).

La società è nata (nel 1957) con il compito di progettare, costruire e sviluppare il porto di Ravenna, che oggi è la principale risorsa economica per la provincia di Ravenna e un punto di forza per l'intera regione Emilia Romagna. Il Porto ha, anche, una funzione strategica nel sistema della mobilità e rappresenta per Ravenna un importante fattore di localizzazione per le imprese.

Il Porto di Ravenna è cresciuto grazie alla collaborazione di soggetti pubblici e privati, ma soprattutto grazie al ruolo determinante di SAPIR, che per anni (fino alla seconda metà degli anni 90) ha anche supplito nei fatti (prima della istituzione delle Autorità Portuali) alla assenza di un'autorità pubblica di governo del porto. La società ha avuto un ruolo fondamentale per mantenere il porto di Ravenna al passo con le trasformazioni economiche avvenute a livello internazionale, con le modifiche della legislazione sulla portualità italiana, con l'evoluzione nel sistema integrato dei trasporti, con la necessità di una forte innovazione, a partire realizzazione delle opere portuali (allargamento del canale, completamento collegamenti viari e ferroviari, progetti di informatizzazione, terminal passeggeri e traghetti, sistema integrato di illuminazione, ecc....) nel rispetto del ruolo societario per come si è evoluto negli anni.

Ancora oggi SAPIR riveste un ruolo strategico riconducibile alla programmazione dell'utilizzo delle aree per l'insediamento e lo sviluppo di nuove attività produttive industriali e commerciali. Il ruolo di SAPIR a più forte vocazione pubblicistica, consiste quindi nella valorizzazione del patrimonio non in termini meramente immobiliari, ma di sviluppo delle attività economiche ad esso riferibili, sia in ambito portuale, che di servizi accessori.

L'attività imprenditoriale ha una finalità complessivamente riconducibile all'interesse generale che riveste la disponibilità di aree finalizzate allo sviluppo dell'attività portuale, anche da un punto di vista operativo, nel territorio di Ravenna. Tale attività, considerato il rilievo almeno regionale del porto di Ravenna, rientra tra i compiti istituzionali degli enti territoriali (Regione, Provincia, Comune), che rappresentano, direttamente o indirettamente la principale compagine sociale pubblica. La regione Emilia Romagna in particolare ha individuato come strategico il mantenimento della partecipazione in relazione al ruolo esercitato dalla società in relazione a una infrastruttura strategica come il porto di Ravenna.

E' stata più volte valutata, senza rilievi, la coerenza di SAPIR con le disposizioni che già dalla legge finanziaria per il 2008 impedivano alle amministrazioni di costituire o detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività "non strettamente necessarie" per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, individuando come ammissibile la partecipazione in società che producono servizi di interesse generale. Le attività svolte nel complesso da SAPIR configurano certamente un servizio di tipo economico, anche se non risulta oggi con certezza inquadrabile in toto tra i "servizi di interesse generale", in base alla specifica definizione ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. h). In particolare occorre considerare l'attività di natura terminalistica, gestita in regime di concorrenza, che risulta in ogni caso non immediatamente scindibile.

Dovendo aggiornare l'inquadramento di SAPIR spa nel nuovo sistema di cui al testo unico Madia, si può valutare come questa possa in ogni caso certamente continuare ad operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione: caso che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La portata derogatoria di tale comma, che appare ampia, non è di facile perimetrazione e può avere implicazioni sul caso di specie nel valutare i commi 1 e 2 relativamente ai cosiddetti vincoli di scopo e di attività.

SAPIR S.p.A. è una società a capitale misto pubblico-privato, i soci pubblici detengono complessivamente il 52% circa del capitale sociale, ma non può essere definita società a "controllo pubblico" ai sensi del TUSP. SAPIR infatti è partecipata da diversi soggetti pubblici, ma nessuno di questi possiede singolarmente la maggioranza del capitale della società, ovvero è titolare di un'altra situazione prevista dall'art. 2359 c.c. (influenza dominante). SAPIR stessa e le sue controllate non sono pertanto sotto il controllo diretto o indiretto di una singola amministrazione pubblica. Inoltre i numerosi soci pubblici, pur avendo complessivamente una quota di capitale superiore al 50%, non hanno alcun vincolo di operare in senso congiunto, mentre la lettera b) citata del testo unico richiede un controllo unanime formalizzato in modo stabile, per esempio in patti parasociali, per l'esercizio del controllo congiunto. A ciò si aggiunga che i soci esprimono realtà diverse e interessi pubblici con obiettivi non perfettamente coincidenti o sovrapponibili (Camera di Commercio - Enti Locali - Regione), e si possono determinare almeno potenzialmente maggioranze mutevoli sulla base dei diversi interessi rappresentati dagli enti soci (pubblico - privati). SAPIR è pertanto configurabile come società a partecipazione pubblica, compresa tra le società partecipate soggette a talune disposizioni del testo unico, ma non ascrivibile alla categoria delle società a controllo pubblico, sia in costanza del previgente patto parasociale, sia dal momento in cui tale patto è divenuto inefficace.

Fino al 31/12/2016 il controllo su SAPIR è stato esercitato congiuntamente dai soggetti pubblici e privati aderenti al Patto di sindacato di voto, con la necessaria maggioranza qualificata degli aderenti. Con il Patto di sindacato di voto, infatti, il controllo era esercitato con l'accordo tra i diversi gruppi di soci (con maggioranze particolarmente qualificate), nessuno dei quali riusciva ad esercitarlo singolarmente o come blocco unitario di natura pubblica o privata. Il Patto è stato disdetto da parte degli azionisti pubblici anche al fine favorire la praticabilità dei processi evolutivi delineati, e di aggiornare la governance di questa particolarissima società alla luce della nuova normativa.

Anche dopo la scadenza senza rinnovo del Patto di sindacato di voto, avvenuta il 31/12/2016, nessun socio o gruppo di soci dispone da solo dei voti necessari per esercitare un'influenza dominante. Le maggioranze qualificate previste dallo statuto per operazioni di carattere straordinario sono in particolare raggiungibili solo con la convergenza di numerosi azionisti, tra i quali almeno alcuni dei principali azionisti privati.

Vista la natura di "aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1 co. 612 della l. n. 190/2014" della revisione straordinaria, ai sensi dell'articolo 24 comma 2, si ritiene necessario richiamare quanto previsto nella precedente rilevazione e le osservazioni della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, sulla relazione sulla attuazione del Piano di razionalizzazione del 2015, presentata in particolare dal Comune di Ravenna. La Corte ha osservato:

"in riferimento a Sapir spa, partecipata direttamente (0,0004 per cento) e indirettamente (22,30 per cento), proprietaria degli asset portuali e che svolge attività di impresa portuale, dalla relazione emerge la volontà dei principali azionisti pubblici di effettuare un'analisi volta a verificare la possibilità di scorporare la componente patrimoniale dall'attività di terminalista. Quanto alle cinque partecipazioni possedute da Sapir (Terminal nord spa partecipata al 100 per cento, Ravenna compost srl partecipata al 100 per cento, Sapir engineering srl partecipata al 100 per cento, Tcr spa partecipata al 70 per cento, Alliance port service partecipata al 50 per cento) che non erano state prese in considerazione dell'originario piano di razionalizzazione del 2015, si prende atto delle puntualizzazioni contenute nella relazione in esame, in ordine al fatto che tali società costituiscono mere articolazioni operative della controllante e si rileva come la nuova disciplina recata dal Testo unico n. 175/2016 definisce partecipazione indiretta quella "in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"."

In relazione al perimetro della ricognizione si verifica, per quanto sopra esposto, la insussistenza su SAPIR da parte dei soci di Ravenna Holding, e in particolare del comune di Ravenna, di una eventuale situazione di controllo come definito all'art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP, e quindi la non ricomprensione nella ricognizione straordinaria delle società da questa partecipate, essendo ricomprese nel perimetro solamente quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione (art 2 c. 1 lett g) partecipazioni indirette). Si riconferma in ogni caso in questa sede che le società partecipate/controllate da SAPIR S.p.A, rappresentano articolazioni finalizzate alla specializzazione operativa all'interno del gruppo societario di cui SAPIR S.p.A è capogruppo, e che ai fini dell'inquadramento l'articolazione del gruppo societario (con tutte le principali partecipazioni inserite nel perimetro di consolidamento integrale) non modifica i sostanzialmente i presupposti. Il bilancio consolidato redatto della capogruppo rappresenta peraltro un punto di riferimento dal quale poter ottenere importanti informazioni anche relative alle partecipazioni indirette. Nell'ambito della scheda relativa alle motivazioni del mantenimento della partecipazione, verranno fornite, pur chiarita l'estraneità al perimetro della ricognizione, informazioni sulla evoluzione generale degli assetti del gruppo con riferimento anche alle principali partecipate/controllate.

Per quanto riguarda i più efficaci processi di razionalizzazione alla luce della evoluzione normativa, i soci pubblici della società hanno già manifestato la volontà di individuare percorsi operativi finalizzati alla

separazione societaria tra gestione degli asset patrimoniali e gestione operativa, senza tuttavia escludere la valutazione di eventuali scenari alternativi, che garantiscano in ogni caso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il tutto nella consapevolezza che occorra anche operare tenendo conto della esigenza di salvaguardare il patrimonio della Società, oltre che la sua operatività e capacità di produrre risultati economici.

Il modello ipotizzato è quello che si caratterizza per il mantenimento della proprietà degli asset in capo a un soggetto a forte controllo pubblico e lo scorporo/scissione della gestione operativa a favore di un soggetto a vocazione industriale e a tendenziale controllo privato, individuando le più opportune modalità tecniche ed economico-finanziarie dell'operazione e rivedendo coerentemente la governance della società.

Nella scheda relativa alla motivazione circa il mantenimento della partecipazione vengono fornite puntuali informazioni sulla evoluzione del progetto, che si sta sviluppando in coerenza e continuità con gli obiettivi individuati, e che come previsto e come inevitabile non può non tenere conto, nei tempi e modi di implementazione della esigenza di salvaguardare l'ingente valore patrimoniale della Società, oltre che la sua funzione operativa associata a una consolidata capacità di produrre significativi e positivi risultati economici, anche i termini di dividendi per gli azionisti.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015 :

Numero medio dipendenti (e)	64,00
Numero amministratori	9
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

1 solo Comune Ravenna (PROVINCIA 1 congiuntamente RH)

Costo del personale (f)	3.311.447,00
Compensi amministratori	196.018,00
Compensi componenti organo di controllo	40.920,00

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		Importi in euro Bilancio consolidato € /000
2015	4.629.311,00	8.231,00
2014	5.715.939,00	8.465,00
2013	5.038.814,00	7.479,00
2012	5.023.257,00	6.809,00
2011	5.953.820,00	8.196,00

FATTURATO		Bilancio consolidato € /000
2015	28.010.170,00	61.097,00
2014	26.241.190,00	56.040,00
2013	24.576.625,00	52.621,00
FATTURATO MEDIO	26.275.995,00	56.586,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Si ritiene che la società non rientri nelle disposizioni dell'art. 19 comma 5 del TUSP, trattandosi di società non in controllo pubblico.

Azioni da intraprendere:

Rinvenendo come ratio "di sistema" il contenimento delle spese delle società a partecipazione pubblica, la società continuerà a prestare particolare attenzione ai costi fissi ed a quelli di produzione, al fine di contenerne l'impatto sul bilancio.

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

E' indicata qui la motivazione della scelta per SAPIR

L'inquadramento di Sapir spa nel nuovo sistema di cui al testo unico Madia non può prescindere dalle analisi e azioni definite dal piano precedente e dal ruolo di rilievo strategico per gli azionisti pubblici dalla stessa ricoperto. La società può certamente operare come società patrimoniale, che è proprietaria di beni immobili e li valorizza, anche cedendoli a terzi in uso e gestione, fattispecie che il nuovo testo unico prevede espressamente (articolo 4 comma 3). La corretta interpretazione del comma 2 dell'articolo 4 relativamente ai cosiddetti vincoli di attività non è, nel caso di specie, immediata, considerando la portata sistematico-derogatoria del comma 3 che appare ampia, la stretta correlazione tra loro delle attività svolte, e il ruolo indiscutibilmente strategico della società nel perseguimento di rilevanti interessi pubblici, che consente agevolmente di considerare soddisfatto il c.d. vincolo di scopo di cui al comma 1. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 4 dà infatti attuazione a quanto prescritto dall'art. 18, comma 1, lett. b), della Legge Delega, con il quale si richiedeva al Legislatore delegato di razionalizzare e ridurre le partecipazioni societarie pubbliche "secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità", ponendo condizioni e limiti alle Amministrazioni, che fossero vincolate "entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti". In ogni caso l'obiettivo di evoluzione dell'assetto del gruppo, individuato nella precedente pianificazione, appare in grado di rendere perfettamente coerente l'assetto ipotizzato con il quadro normativo. Per quanto riguarda il "faro" costituito dai "criteri di efficienza, efficacia ed economicità" è necessario valutare l'ingente valore patrimoniale della società (e il valore della partecipazione societaria per gli azionisti pubblici) e la sua consolidata capacità di produrre utili. Le prospettive delineate dalle linee guida di Piano Industriale definiscono un percorso che possa raggiungere gli obiettivi definiti, individuando le condizioni e i vincoli perché ciò possa avvenire evitando in particolare perdite patrimoniali.

Per quanto riguarda modalità attuative e tempistiche dei processi previsti occorre anche considerare che la società è caratterizzata da una compagine societaria a capitale misto pubblico-privato, e i soci pubblici detengono complessivamente il 52% circa del capitale sociale. In SAPIR le pubbliche amministrazioni non esercitano pertanto poteri di controllo, neppure congiuntamente, ma partecipano alla vita societaria, al pari dei soggetti privati azionisti, nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie. I soci pubblici, pur avendo una quota di capitale complessivamente superiore al 50%, non hanno da soli i voti necessari per esercitare un'influenza dominante "imponendo" evoluzioni del gruppo sia pure nell'ambito di percorsi di razionalizzazione, anche per la diversità degli interessi rappresentati dagli stessi già a priori (enti locali di livelli diversi, regione, Camere di commercio). Le maggioranze qualificate previste dallo statuto per operazioni di carattere straordinario, come sono le operazioni di attuazione del testo unico sulle società pubbliche, in particolare, sono raggiungibili solo con la convergenza di numerosi azionisti, tra i quali almeno alcuni dei principali azionisti privati, e ciò comporta l'esigenza di individuare percorsi auspicabilmente in grado di raccogliere ampia convergenza, ed in ogni caso idonei ad evitare eventuali effetti dannosi o problematici per la società e/o gli azionisti, e di rispettare i tempi necessari a tal fine

Nel valutare il quadro di riferimento per una società di così grande rilievo, e che come detto riveste caratteristiche del tutto peculiari e difficilmente ingabbiabili negli schemi di classificazione "classici", si deve ricordare che il Decreto c.d. "correttivo" nell'aggiungere un periodo al comma 9, dell'art. 4 del Decreto "originario", ammette la possibilità che il Presidente della Regione – "con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità" – deliberi l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4 del "Testo unico" a singole Società a partecipazione regionale. Il provvedimento deve nel caso essere motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta dalla Società, che deve comunque rispettare il "vincolo di scopo pubblico" di cui al comma 1 dello stesso art. 4. Senza ritenere necessario valutare da nessun punto di vista l'eventualità di un siffatto provvedimento nè entrare nel merito di una norma innovativa e discussa, appare opportuno sottolineare come la società, dal grande valore patrimoniale e strategico, e con una significativa partecipazione regionale relativa al presidio di un assetto infrastrutturale fondamentale, ricada certamente tra quelle potenzialmente destinatarie di un eventuale provvedimento di deroga.

Per quanto esposto, l'indirizzo circa le azioni di razionalizzazione relativamente alla partecipazione in SAPIR S.p.A, individuato dai principali azionisti pubblici della società (tenuto conto della peculiare natura e situazione della stessa), riguarda quindi una misura che si potrebbe definire "atipica" di scorporo/scissione, finalizzata alla tendenziale separazione societaria tra asset patrimoniali e gestione operativa terminalistica, senza tuttavia escludere la valutazione di eventuali scenari alternativi. Alla luce di tale indirizzo, e tenendo conto della

necessità di non penalizzare da un punto di vista patrimoniale e reddituale la società, occorre considerare come vincolo operativo che l'attività di natura terminalistica risulta in ogni caso non immediatamente scindibile. Con ogni evidenza non può quindi essere ipotizzata allo stato e senza un previo percorso di unbundling già in atto una operazione di "semplice dismissione", non essendo presente o facilmente individuabile una entità autonoma indipendente dal nucleo a forte vocazione strategica di carattere pubblicitario.

Anche alla luce di tali indirizzi, e con l'obiettivo di consentire la massima valorizzazione della Società, nell'interesse della stessa oltre che degli azionisti pubblici quanto di quelli privati, il C.d.A., senza tralasciare la valutazione circa una possibile (ma al momento problematica) quotazione in borsa, ha valutato le condizioni operative per la valorizzazione-evoluzione dell'assetto del gruppo, in caso di separazione della parte patrimoniale, di conclamato interesse generale, da quella terminalistica gestita in regime di concorrenza. In particolare sono state considerate condizioni e modalità operative per lo scorporo dell'attività di natura terminalistica, attualmente strettamente connessa con l'attività patrimoniale, e che risulta come detto non immediatamente scindibile. Lo studio finalizzato a valutare, sulla base degli input del consiglio di amministrazione, gli scenari e le opzioni di valorizzazione-evoluzione dell'assetto del gruppo, vista l'importanza del progetto, è stato affidato a Bain & Company Italy con sede in Milano, selezionata tra quattro primarie società di advisors.

La definizione del Piano Industriale 2017-2024 del Gruppo Sapir, avviata dal CdA, è stata individuata come un elemento chiave per la valorizzazione del Gruppo e un fattore abilitante per ottimizzare e valutare le opzioni di evoluzione societaria. Gli obiettivi sono:

- Disegnare le fasi di implementazione del piano, comprensiva delle azioni di breve e degli step di trasformazione "industriale";
- Definire e valutare le opzioni di evoluzione societaria del Gruppo (es. rischi e punti d'attenzione, fattori abilitanti, economics/ financials, ...) anche in funzione di:
 - possibile separazione patrimonio/operations;
 - remunerazione degli azionisti;
 - creazione di valore per gli stakeholder.

Le attività di analisi sono in corso da alcuni mesi e hanno consentito di individuare alcune linee strategiche di approfondimento e di azione. Al termine dell'attività di verifica della fattibilità del progetto (prevista entro la fine del 2017), gli azionisti effettueranno la scelta sull'iter più adeguato per la società al fine di salvaguardare il patrimonio della società e la sua operatività.

Per inquadrare la dimensione del gruppo, si evidenzia che SAPIR nel 2016 ha avuto ricavi consolidati per oltre 60 Milioni di euro, con un EBITDA di oltre 18 Milioni, anche se in leggera decrescita negli ultimi anni. La struttura patrimoniale presenta asset per oltre 115 Milioni (di cui 40 Milioni in terreni) e la leva finanziaria è relativamente bassa (PFN/EBITDA 2016 pari a 1,4).

Dati bilancio consolidato:

Importi in €/000

Anno	PN	Attivo fisso netto	Valore della produz.	Utile di esercizio	MOL (EbitDa)	EBIT	ROI	ROE
2013	114.588	97.176	52.879	7.479	17.307	11.363	9.40%	6.53%
2014	118.081	95.034	56.265	8.465	17.881	11.939	9.69%	7.17%
2015	121.414	102.309	61.289	8.231	18.641	12.686	10.59%	6.78%
2016	124.186	118.237	62.252	7.781	18.462	11.642	8.96%	6.27%

L'implementazione del Piano Industriale e l'adozione del nuovo modello organizzativo, individuato come fondamentale dalle linee guida già adottate del Piano, permetteranno di valorizzare gli asset esistenti e massimizzare lo sviluppo delle aree portuali, tenendo conto dei fattori abilitanti individuati (finanziare gli investimenti e permettere l'avvio rapido delle urbanizzazioni e delle iniziative strategiche per il raggiungimento della piena valorizzazione del patrimonio attuale/prospettico di Sapir). Si darà avvio all'implementazione del Piano Industriale, con l'obiettivo di abilitare le opzioni definite. La prospettata separazione (allo stato attuale) rischia in base alle analisi di penalizzare fortemente il valore della società, se attuata immediatamente. Solo a seguito dell'implementazione del Piano industriale (iniziative e investimenti) Sapir sarà in grado di raggiungere una piena valorizzazione del patrimonio attuale e prospettico, fattore che si presenta come essenziale per la piena valorizzazione della componente infrastrutturale, di particolare interesse per gli azionisti pubblici. Sono in

particolare previsti circa 90 Milioni di investimenti "obbligatori" in arco piano, derivanti dalle attività operative, di cui oltre 30 necessari per garantire la continuità di business (15 di interventi di manutenzione). Si evidenzia inoltre una forte interconnessione tra investimenti di sviluppo SAPIR e progetti strategici dell'Autorità Portuale (es. programmazione dei lavori del progetto Hub Portuale e conseguente incidenza sui volumi in ingresso per Sapir).

Per quanto riguarda le partecipazioni detenute dalla società SAPIR, pur chiarita l'estraneità al perimetro della ricognizione, si riportano le valutazioni prospettate dal C.d.A sulla evoluzione generale degli assetti del gruppo con riferimento anche alle principali partecipate/controllate. Si conferma l'importanza strategica di alcune partecipate-controllate del Gruppo SAPIR, come Terminal Nord, TCR e Alliance, per la salvaguardia dell'attuale capacità competitiva di SAPIR S.p.A.

Allo stato degli atti, stanti le tipologie di attività svolte dalle società, in una ipotesi di divisione tra attività patrimoniale e attività terminalistica, le stesse società/partecipazioni sopra indicate dovrebbero trovare la loro naturale collocazione nella parte terminalista.

Ragionamento a parte meritano Sapir Engineering e le sue controllate.

SAPIR Engineering nasce per la necessità di avere uno strumento di progettazione interno al gruppo capace di dare risposte rapide ed efficaci alle specifiche e repentine necessità di sviluppo delle aree di proprietà e della tecnologia applicata ai servizi portuali di SAPIR in funzione degli orientamenti del mercato e delle varie opportunità commerciali che via via si presentavano. Oltre a ciò la controllata si occupa della gestione manutentiva dell'intero patrimonio immobiliare e tecnologico.

In una ipotesi di separazione dell'attività prettamente terminalistica da quella patrimoniale, compreso le rispettive governance, così come in altre ipotesi di discontinuità con la attuate governance, è ragionevole affermare che occorrerà ripensare anche al ruolo e collocazione futura di Sapir Engineering tenendo conto del fatto che la stessa è comunque detentrica del know how di realizzazione e della memoria documentale del porto essendo stata sostanzialmente la attuatrice del porto di Ravenna. Ciò sarebbe necessario al fine di poter mettere in campo una risposta efficace sul tema della progettazione, valorizzando al contempo l'importante know how della società.

In parallelo al riassetto del gruppo SAPIR, la società Sapir Engineering può trovare una sua evoluzione nell'ambito di un complessivo progetto organizzativo dei partners pubblici pensando ad una ipotesi di sinergia con le società del Gruppo Ravenna Holding (Romagna Acque in particolare) e del sistema porto di Ravenna. Si potrebbe, infatti, pensare di prevedere la rinuncia immediata ad attività di mercato, specializzando la società al servizio di esigenze anche di futuri soci, a vocazione "pubblicistica", cosa che la collocherebbe in prospettiva in modo naturale nell'ambito della parte patrimoniale.

Il progetto di attuazione di percorsi operativi finalizzati alla separazione societaria tra gestione degli asset patrimoniali e gestione operativa, si sta sviluppando in coerenza e continuità con gli obiettivi individuati, e che come previsto e come inevitabile non può non tenere conto, nei tempi e modi di implementazione, della esigenza di salvaguardare l'ingente valore patrimoniale della Società, oltre che la sua consolidata capacità di produrre significativi e positivi risultati economici, anche i termini di dividendi per gli azionisti. In tale ottica risultava coerente e necessaria la definizione di un complessivo Piano Industriale che per quanto esposto è in fase di definizione. L'avvio dell'attuazione è previsto nei prossimi mesi, con priorità alle attività ad impatto nel breve termine e in grado di favorire l'abilitazione dei progetti strategici della società. E' stata individuata la necessità di nuovo modello organizzativo per guidare e velocizzare lo sviluppo del piano industriale e per favorire le condizioni della sostenibilità economico/finanziaria dell'assetto che prevede la separazione tra l'attività terminalistica e la gestione del patrimonio. E' prevista in particolare l'implementazione di un nuovo modello organizzativo (con due Business Unit distinte, Terminalistica e Patrimoniale) e lo sviluppo di strumenti propedeutici alla segregazione delle attività, che rappresenta un passo operativo e concreto verso il modello a tendere. Si richiama quanto sopra diffusamente rappresentato circa le condizioni di contesto per lo sviluppo del percorso per come individuato. Il futuro monitoraggio sulla attuazione del presente Piano, prevista dall'articolo 20 del TUSP, rappresenterà lo strumento ideale per la verifica circa l'andamento del progetto, con una tempistica idonea a consentirne lo sviluppo e la verificabilità. Il primo step già in corso di esecuzione è l'unbundling che sarà completato entro la prossima analisi di razionalizzazione prevista per l'anno prossimo.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_7 (a)

Denominazione società partecipata: Start Romagna S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: Gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale per i bacini di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; servizi scolastici e servizi di navigazione marittima (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si veda Foglio 03.01_motivazioni_START

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

START ROMAGNA S.P.A.

Sono inserite qui le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Start Romagna s.p.a., alla luce delle definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016, non può definirsi come una società a controllo pubblico, ma come società a partecipazione pubblica non di controllo.

Rispetto infatti alle definizioni indicate dall'art. 2 comma 1 lettera m) del TUSP la società non è partecipazione pubblica di controllo, in quanto nessuna delle pubbliche amministrazioni socie esercita un potere di controllo ai sensi della lettera b) del medesimo articolo, ovvero non sussiste per nessun socio la situazione descritta dall'art. 2359 del codice civile e non sono in essere norme statutarie o patti parasociali, per i quali per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime dei soci.

La società START ROMAGNA Spa si è costituita nel mese di novembre 2009 dando avvio al progetto di aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, previsto dalla Legge Regionale 10/2008 in merito all'incentivazione delle aggregazioni dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali.

Il progetto di aggregazione dei soggetti gestori dei trasporti pubblici locali ha avuto il proprio inizio con la sottoscrizione, avvenuta nel mese di giugno 2009, della convenzione tra le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, nonché dei Comuni di Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini e società Ravenna Holding S.p.A..

La partecipazione nella società "START ROMAGNA S.P.A.", in esito all'operazione di fusione, è stata consentita in quanto conforme alle disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 della Legge Finanziaria 2008 (legge 24/12/2007 n. 244) poiché società che svolge il servizio pubblico di trasporto locale e quindi servizio di interesse generale di competenza dell'ente locale stesso secondo le espresse previsioni delle leggi di settore (Regolamento CEE n. 1370/2007 del parlamento europeo e del consiglio del 23.10.2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del consiglio CEE n. 1191/69 e n. 1107/70; decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; Legge regione Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 "disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"; Legge regione Emilia Romagna 30 giugno 2010 n. 30 "misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" di riforma delle legge E.R. n. 30/1998);

Il progetto di aggregazione ha portato avanti due finalità: 1) l'unificazione della gestione pubblica del servizio di TPL all'interno di un unico soggetto gestore rappresentato da START ROMAGNA; 2) realizzare economie gestionali per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il profilo competitivo delle tre società, ed ottenere maggior efficienza del sistema della mobilità ed esercizio del trasporto pubblico, ai sensi di quanto disposto anche dalla L.R. n. 30/1998 all'art. 1.

Nel 2013 è entrata nella compagine sociale anche la società TPER SpA, che gestisce il trasporto pubblico su gomma sulla tratta Rimini-Valmarecchia, per completare l'unificazione della gestione pubblica del trasporto locale presente nel bacino della provincia di Rimini.

La società gestisce il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini in regime di concorrenza per il mercato.

La società svolge l'attività caratteristica nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche. In particolare svolge il servizio di trasporto pubblico nel bacino di Ravenna, quale consorziata della società METE, aggiudicataria del servizio in base a procedura ad evidenza pubblica.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

		Importi in euro	
Numero medio dipendenti (e)	960	Costo del personale (f)	41.030.008,00
Numero amministratori	5	Compensi amministratori	78.875,00
di cui nominati dall'Ente		Compensi componenti organo di controllo	82.606,00
Numero componenti organo di controllo	3		
di cui nominati dall'Ente			

Importi in euro		Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)		FATTURATO	
2015	495.463,00	2015	83.697.843,00
2014	128.946,00	2014	84.351.928,00
2013	-298.860,00	2013	83.124.424,00
2012	-1.941.900,00	FATTURATO MEDIO	83.724.731,67
2011	-2.411.837,00		

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. Si rileva inoltre che il percorso di integrazione delle tre società ha comportato significative diminuzioni dei costi di gestione con particolare riferimento alla riduzione del numero dei CDA e Collegi Sindacali (per euro 281.300) e di alcune figure dirigenziali

Azioni da intraprendere:

L'azienda continuerà il processo di integrazione prestando particolare attenzione alla revisione della spesa, nell'ottica di garantire sempre migliore efficienza, senza tuttavia comprimere costi essenziali per una gestione efficace ed efficiente dei servizi.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

E' indicata qui la motivazione della scelta del mantenimento per la società Start Romagna S.p.A.

La società non è partecipazione in controllo pubblico ai sensi di quanto disposto dalla definizione dell'art. 2 comma 1 lettera m).

La società svolge il servizio pubblico di trasporto locale e quindi servizio di interesse generale di competenza dell'ente locale stesso secondo le espresse previsioni delle leggi di settore (Regolamento CEE n. 1370/2007 del parlamento europeo e del consiglio del 23.10.2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia che abroga i regolamenti del consiglio CEE n. 1191/69 e n. 1107/70; decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; Legge regione Emilia Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 "disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale"; Legge regione Emilia Romagna 30 giugno 2010 n. 30 "misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni" di riforma delle legge E.R. n. 30/1998).

Lo scenario attuale del sistema del trasporto pubblico locale è caratterizzato da uno stato di incertezza dovuto tra l'altro alla riduzione delle risorse e al mancato adeguamento dei trasferimenti statali che potrebbe prefigurare una difficoltà a far fronte alla domanda di mobilità e la progressiva diminuzione di competitività rispetto al mezzo privato, in questo contesto si rafforza il ruolo di società a partecipazione pubblica nel garantire una organizzazione dei servizi in grado di soddisfare l'accessibilità al servizio. Il sistema pubblico prevede larghe quote di partecipazione degli enti locali e della Regione nelle aziende di trasporto.

Sostenibilità economico-finanziaria

Tabella riassuntiva dei dati di bilancio degli ultimi tre esercizi (2016-2014):

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	Bilancio 2016	Bilancio 2015	Bilancio 2014
Ricavi delle vendite	82.562.834	84.663.598	85.732.575
VALORE DELLA PRODUZIONE	82.562.834	84.663.598	85.732.575
Costi operativi esterni	(34.931.568)	(37.524.665)	(37.282.631)
VALORE AGGIUNTO	47.631.266	47.138.933	48.449.944
Costi del personale	(41.509.904)	(41.030.008)	(41.344.537)
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	6.121.362	6.108.925	7.105.407
Ammortamenti, accantonamenti	(5.159.651)	(5.497.703)	(6.267.339)
RISULTATO OPERATIVO (EBIT)	961.711	611.222	838.068
Risultato dell'area finanziaria	(27.580)	96.712	315.641
Risultato dell'area straordinaria	0	27.529	(164.763)
RISULTATO LORDO (prima delle imposte)	934.131	735.463	988.946
Imposte sul reddito	(65.545)	(240.000)	(860.000)
RISULTATO NETTO	868.586	495.463	128.946

Si evidenzia che dal 2014 è stato sviluppato un nuovo piano industriale che ha permesso di delineare le linee strategiche da perseguire nel triennio successivo. In coerenza con tale piano l'azienda si è dotata di una nuova macrostruttura e di un nuovo manuale organizzativo, che hanno ridisegnato le responsabilità dei diversi funzionari in base alle scelte strategiche fatte sui principali processi aziendali. Sono iniziati i percorsi di razionalizzazione (quali la re-internalizzazione delle biglietterie aziendali, l'esternalizzazione delle attività di manovra nel bacino di Rimini, il potenziamento dell'attività di verifica titoli di viaggio e il recupero dell'evasione tariffaria).

Il percorso di integrazione culturale ed organizzativo delle tre precedenti realtà ha cominciato a dare i primi risultati nel 2014 ed è tuttora in itinere. Tale processo, con particolare riferimento al personale ed al relativo trattamento economico e normativo, si è dimostrando particolarmente complesso ed ha comportato lunghi tempi di concertazione sindacale. A tal fine l'azienda ha continuato ad investire sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze del personale, sul miglioramento del clima aziendale, sul senso di appartenenza a Start Romagna come "unità" azienda.

Il piano industriale prevede consistenti investimenti mirati a diminuire l'età media del parco mezzi ed a perseguire lo sviluppo tecnologico aziendale.

Dal 2011 al 2016, l'organico di Start Romagna è stato ridotto di 64,3 unità medie (con l'ingresso di TPER con nr. 39 dipendenti la riduzione è di 25,3 unità medie).

Dal 2012 al 2016 si registra nella gestione di Start una progressiva riduzione delle voci con un risparmio di quasi 2 milioni di euro.

Il bilancio 2016 evidenzia risultati positivi con un utile pari a 868.586 euro.

La redditività nel 2016 si mantiene positiva. La redditività sul patrimonio netto (ROE) è pari al 3,1% (+1,3% sul 2015), mentre la redditività sul capitale investito (ROI) è pari al 1,3% (+0,5% sul 2015). Tale andamento va confrontato con le medie di un settore estremamente problematico, rispetto al quale deve essere considerato equilibrato.

La struttura patrimoniale e finanziaria della società è in equilibrio.

Il rapporto di indebitamento complessivo è bilanciato; l'ammontare dei debiti onerosi rappresenta lo 0,15% del totale dei debiti, e lo 0,11% del patrimonio netto.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO					
<i>ATTIVO</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>PASSIVO</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>
ATTIVO FISSO	34.701.169	34.954.329	PATRIMONIO NETTO	26.781.337	27.649.921
Immobiliz. immateriali	589.395	887.395	Capitale sociale	29.000.000	29.000.000
Immobiliz. materiali	33.831.505	33.376.248	Riserve	- 2.218.663	- 1.350.079
Immobiliz. finanziarie	280.269	690.686			
ATTIVO CIRCOLANTE	41.128.031	39.031.072	PASSIVITA' CONSOLIDATE	29.916.770	22.728.238
Realizzabilità	2.896.555	2.878.060			
Liquidità differite	34.648.049	24.889.558	PASSIVITA' CORRENTI	19.131.093	23.607.242
Liquidità immediate	3.583.427	11.263.454			
CAPITALE INVESTITO	75.829.200	73.985.401	CAPITALE DI FINANZIAMENTO	75.829.200	73.985.401

Anche per il 2017 la società prevede di mantenere il bilancio in equilibrio. I preconsuntivo 2017 rileva un leggero miglioramento dei risultati previsti per il primo semestre, e stima un risultato migliorativo rispetto al budget.

Pur definendosi Start Romanga società a partecipazione pubblica non di controllo, pertanto non rientrante negli adempimenti previsti dall'art. 26 comma 1 del TUSP, è in corso la valutazione circa l'opportunità di adottare, in via autonoma, per ragioni di efficientamento della gestione societaria o per semplici ragioni di mera opportunità, eventuale revisione dello Statuto sociale che possa tutelare la Società, i singoli soci e gli amministratori.

La possibilità di un aggiornamento dello Statuto della Società potrà garantire un miglioramento qualitativo dello stesso e, parallelamente, apportare tutele e migliorie alla gestione societaria ed alla Società stessa.

La Regione e gli Enti locali sono impegnati per valutare la valenza strategica del Progetto da realizzare entro il 31/12/2017, ad approfondire, sviluppare ed eventualmente negoziare il Progetto individuando, le forme, la tempistica e le modalità di realizzazione del medesimo. Con l'avvio di un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali, sulla base dello studio e approfondimento per la messa a punto del progetto di aggregazione societaria volto alla semplificazione e alla crescita dimensionale ed industriale degli operatori, è possibile prevedere l'individuazione di un modello di aggregazione in un'unica holding regionale delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna. L'integrazione di SETA spa, START Romagna spa e TPER spa costituisce un'operazione fondamentale per le strategie di sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine.

Attraverso l'analisi di un piano industriale è essenziale valutare tutte le indicazioni necessarie allo sviluppo di sinergie utili alla definizione e raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed integrazione dei servizi, di razionalizzazione dei costi e di ottimizzazione dell'uso delle risorse pubbliche.

In Conclusione:

Si ritiene che la società sia riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e che quindi svolge attività necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente. Articolo 4 comma 2 lettera a)

In riferimento all'analisi richiesta dall'art. 5 si ritiene che la società risponda all'obiettivo di perseguire la sostenibilità finanziaria e l'economicità della gestione.

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a)-g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Visto il rispetto dei parametri indicati all'art. 24 comma 1 TUSP si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

La società START ROMAGNA Spa è nata dalla aggregazione delle tre aziende romagnole di gestione del trasporto pubblico locale: AVM Spa di Forlì-Cesena, ATM Spa di Ravenna e Tram Servizi Spa di Rimini, ed è quindi il frutto di un processo di aggregazione industriale che oggi vede un soggetto operativo sull'intero bacino romagnolo, individuato come perimetro integrato di futura aggiudicazione del servizio, visto anche il parallelo percorso di aggregazione delle agenzie per la mobilità provinciali in un'unica agenzia romagnola, e pertanto individuabile come perimetro ottimale di aggregazione.

In ogni caso, al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto deve individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione di SETA spa, START Romagna spa e TPER spa, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_8 (a)

Denominazione società partecipata: HERA S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Attività di servizi pubblici locali d'interesse economico: distribuzione di gas naturale, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti.

indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si veda Foglio 03.01_Finalità_motivazioni

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

HERA S.P.A.

Sono inserite qui le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Il TUSP, all'articolo 1 comma 5 indica che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p)" e né all'art. 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", né all'art.24 "Revisione straordinaria delle partecipate" viene data tale previsione. Inoltre, l'art. 26 comma 3 dello stesso decreto stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015".

Tale interpretazione è inserita in un quadro sistematico reso coerente anche da altri riferimenti normativi, fra i quali ci citano:

- Art. 147-quater del TUEL (Controlli sulle società partecipate non quotate), stabilisce al comma 1 che il sistema di controlli che l'ente locale deve definire, secondo la propria autonomia organizzativa, riguarda le società partecipate non quotate. Al comma 4, si prevede poi che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate, sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- Art. 1 comma 550 della 147/2013 in materia risultato di esercizio o saldo finanziario negativo e relativo accantonamento in apposito fondo vincolato;

Valutate le esigenze di completezza della ricognizione, sottolineate anche dalla Corte dei Conti, si riportano di seguito le principali informazione sulla società.

Hera S.p.A. nasce dalla fusione di 11 multi-utility municipalizzate dell'Emilia-Romagna per migliorare la qualità dei servizi al cittadino in settori fondamentali come l'energia, l'acqua e i servizi ambientali sviluppando sinergie e percorsi di efficienza. I soci fondatori sono stati 139 comuni delle province di Bologna, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena.

La struttura del Gruppo Hera è frutto di un complesso processo di razionalizzazione avviato dopo l'integrazione delle 11 aziende che lo hanno creato, un'evoluzione che nel tempo ha mostrato di essere efficace sia rispetto alla crescita interna sia rispetto a quella per linee esterne, attraendo costantemente altre aziende multi-utility municipalizzate dei territori contigui (sono state integrate 22 aziende di 4 regioni nel centro-nord-est del Paese), adattandosi anche ai cambiamenti legislativi e separando le attività in società diverse (processo di unbundling).

Attraverso un percorso progressivo e graduale, sono stati superati frammentazioni gestionali e localismi, ed è stato possibile sfruttare le dimensioni industriali e le economie di scala per elevare la qualità e la sicurezza dei servizi, e liberare risorse finanziarie per realizzare importanti investimenti per potenziare ammodernare e mantenere in efficienza le infrastrutture.

La capogruppo Hera S.p.A., holding industriale, svolge le funzioni di direzione e coordinamento e di gestione finanziaria di tutte le società del Gruppo ed ha il compito di consolidarne le attività operative.

Attualmente la compagine azionaria del Gruppo Hera annoverava oltre 118 Comuni dei territori di riferimento, per una quota complessiva pari al 51,3%.

Il Gruppo Hera, attraverso la Capogruppo Hera Spa, è concessionario in gran parte del territorio di competenza e nella quasi totalità dei Comuni azionisti (province di Modena, Bologna, Ferrara, Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini), dei servizi pubblici locali d'interesse economico (distribuzione di gas naturale a mezzo di gasdotti locali, servizio idrico integrato e servizi ambientali, comprensivi di spazzamento, raccolta, trasporto e avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti).

Attraverso appositi rapporti convenzionali con gli enti locali, ad Hera Spa è demandato anche il servizio di trattamento e smaltimento rifiuti, escluso dalle attività di igiene urbana affidate ad Hera da parte di ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per il servizio idrico e rifiuti). Ad ATERSIR la normativa regionale e nazionale di settore assegna anche la responsabilità di affidamento, pianificazione e controllo in materia di gestione dei servizi idrico integrato e d'igiene urbana. Nel rispetto della citata normativa regionale e nazionale di riferimento, il Gruppo Hera ha proceduto alla stipula di apposite convenzioni con ATERSIR, che regolano la gestione del servizio idrico e del servizio di igiene urbana.

La partecipazione azionaria di Ravenna Holding in HERA S.p.A. al 31/12/2016, è costituita da n. 79.226.545 azioni, pari al 5,32% del capitale sociale, e continua a rappresentare una partecipazione strategica per Ravenna Holding S.p.A.

Ravenna Holding S.p.A. aderisce al "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari", che disciplina il coordinamento decisionale dei soci pubblici in merito alle operazioni più significative della società HERA S.p.A. e stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti.

L'ultima versione del patto, approvato nel luglio 2015, ha introdotto il c.d. "voto maggiorato", e previsto il controllo degli azionisti pubblici garantito da un numero minimo di azioni progressivamente decrescente. Il Contratto di Sindacato attribuisce alcuni poteri congiunti alla "Area Territoriale Romagna" che include i Comuni, i Consorzi e le Società Veicolo del perimetro romagnolo. Tali azionisti, al fine di garantire lo sviluppo di HERA e delle sue partecipate nel rispetto e tutela degli interessi del territorio di Imola – Faenza, e del territorio delle Province di Ravenna, Forlì – Cesena e Rimini, avevano sottoscritto un contratto di sindacato c.d. di secondo livello ("Contratto di Sindacato dell'Area Territoriale Romagna"), che disciplina le modalità di consultazione e assunzione congiunta di talune deliberazioni dell'assemblea degli azionisti di HERA.

Le azioni di Hera garantiscono in maniera significativa gli introiti da partecipazioni per la Holding. Questa consapevolezza ha prodotto una strategia rispetto alla partecipazione in tale società da parte dei Soci della Holding, che ha guidato i recenti passaggi relativi alla governance della società e alle operazioni relative al pacchetto azionario. tale strategia conferma per il futuro l'obiettivo di contribuire con il pacchetto azionario al patto di sindacato tra azionisti pubblici, valutando eventuali alienazioni di azioni (al momento non previste, solo in caso di necessità di investimento e in ogni caso in maniera mirata e quantitativamente non rilevante rispetto al pacchetto complessivamente detenuto.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	8.370,00
Numero amministratori	14
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

n. 1 rappresentante soci area ravennate eletto in assemblea con voto di lista di maggioranza regolamentato da Patto di Sindacato di 1° livello e di 2° livello (Area Territoriale Romagna)

Importi in milioni di euro

Costo del personale (f)	511,00
Compensi amministratori	1,72
Compensi componenti organo di controllo	0,55

Importi in milioni di euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	194,00
2014	182,00
2013	182,00
2012	134,00
2011	221,00

Importi in milioni di euro

FATTURATO	
2015	4.818,00
2014	4.514,00
2013	4.852,00
FATTURATO MEDIO	4.728,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

E' indicata qui la motivazione della scelta del mantenimento per HERA

Per quanto riguarda la detenibilità pare immediato che una società quotata, operante nel settore della gestione di servizi pubblici locali, non presenti profili problematici.

Si evidenzia che la società è soggetta a dinamiche di massima trasparenza proprie delle società quotate, e per tali ragioni, non si appalesano potenziali criticità.

Tutti i dati del Gruppo Hera, di carattere societario, organizzativo, economico-finanziario, di performance, nonché di benchmarking sono pubblicati sul sito della società (www.gruppohera.it).

Appare del tutto lineare che alle società del gruppo HERA (la capogruppo quotata redige bilancio consolidato), anche per espresse previsioni normative, non siano assegnabili, eventuali specifici indirizzi sul contenimento dei costi.

Per quanto attiene l'alienabilità, almeno potenziale, della partecipazione in HERA S.p.A., pare pertinente ricordare che il controllo sulla società è assicurato, come sopra detto, dal "Contratto di Sindacato di Voto e di Disciplina dei Trasferimenti Azionari" che, oltre a disciplinare il coordinamento decisionale di un gruppo di azionisti pubblici in merito alle operazioni più significative della società Hera S.p.A., stabilisce i limiti ai trasferimenti azionari dei soci pubblici aderenti.

Nella definizione del contratto di luglio 2015, che ha coinvolto tutti i consigli comunali degli enti interessati, è stata effettuata una specifica espressione di indirizzi e obiettivi estremamente precisa e circostanziata da parte degli organi degli enti locali relativi alla visione strategica sulla partecipazione e sulle potenziali dismissioni. Per quanto riguarda Ravenna Holding S.p.A. è stato confermato l'assoggettamento al blocco di circa 68 milioni di azioni su 87 milioni allora detenute. In attuazione del piano di riduzione del capitale sociale di Ravenna Holding, deliberato dai soci nel 2015, per il finanziamento dell'operazione è stata prevista l'alienazione di 8 milioni di azioni, di cui per 4,5 milioni di azioni la vendita si è perfezionata nel corso del 2015 e per le ulteriori 3,5 milioni di azioni l'alienazione si è perfezionata nel 2016.

Non sono al momento previste nel piano pluriennale della Holding ulteriori alienazioni

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Ind_9 (a)

Denominazione società partecipata: TPER S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Indiretta (c)

Attività svolta: (d)

Gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e dal 2014 gestione del servizio sosta nel comune di Bologna.

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:**
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Si veda Foglio 03.01_Finalità_motivazioni

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

TPER S.p.A.

Sono inserite qui le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

TPER è stata costituita il 1° febbraio 2012, dalla fusione del ramo relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di ATC S.p.A. di Bologna e del ramo relativo alla gestione dei servizi ferroviari e degli altri servizi di trasporto di FER S.r.l. (partecipata dalla Provincia di Ravenna su disposizioni della Regione Emilia Romagna), al fine di separare l'attività di trasporto vera e propria dalla gestione delle infrastrutture, ai sensi del D.lgs. 422/1997 e s.m.i. e della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998 all'art. 13 c.3.

Con la nascita di TPER S.p.A., quindi, è stato dato corso al processo di aggregazione aziendale del trasporto pubblico locale, previsto dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi della L.R. 30/1998 e s.m.i.

La partecipazione di entità estremamente modesta in TPER è stata conferita in Ravenna Holding dalla Provincia di Ravenna a seguito dell'operazione di aumento di capitale con entrata di nuovi soci, avvenuta nel dicembre 2015.

TPER svolge l'intera attività caratteristica interamente nell'ambito di contratti di servizio stipulati a seguito di affidamento tramite gare pubbliche (trasporto pubblico locale su gomma nei bacini di Bologna e Ferrara, trasporto pubblico locale ferroviario regionale Emilia-Romagna e – dal 2014 – servizi di sosta nel comune di Bologna). Si tratta di una evidenza importante perché la società TPER si qualifica come impresa pubblica che opera in regime di concorrenza e non per affidamenti diretti di servizi.

Il servizio di trasporto pubblico locale è un servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	2.437,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	

Importi in euro	
Costo del personale (f)	110.122.949,00
Compensi amministratori	131.250,00
Compensi componenti organo di controllo	95.030,00

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	7.368.465,00
2014	2.612.673,00
2013	247.124,00
2012	-8.989.769,00
2011	

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	259.105.466,00
2014	253.058.447,00
2013	235.704.234,00
FATTURATO MEDIO	249.289.382,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

Start Romagna .S.pA

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" in quanto la società garantisce il pieno equilibrio economico-gestionale, mantenendo elevata la qualità dei servizi resi.

Azioni da intraprendere:

- (a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
- (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
- (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
- (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
- (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

E' indicata qui la motivazione della scelta

TPER è stata costituita ai sensi della L.R. Emilia Romagna n. 30/1998, e svolge attività relativa al servizio pubblico di trasporto locale (TPL) su gomma e ferroviario, riconosciuto come servizio di interesse generale, pertanto la società rientra nell'art. 4 comma 2 lettera a) del TUSP.

La struttura patrimoniale e finanziaria di TPER presenta una situazione di equilibrio.

Il Bilancio consolidato 2016 di TPER SPA chiude con un risultato positivo pari a 7.683.209,00 euro di cui 7.608.941 di pertinenza del gruppo, e 74.268 di pertinenza di terzi (l'utile 2015 è stato pari a 7.505.733 di cui 7.433.438 di pertinenza del gruppo). Il Patrimonio netto passa da 116.182.718 euro del 2015 (di cui 112.778.509 di pertinenza del gruppo) a 122.609.307 euro nel 2016 (di cui 120.094.321 euro di pertinenza del gruppo).

Si conferma un trend di forte e continua crescita rispetto agli anni passati.

Al di fuori di qualsivoglia obbligo, ma nella logica di ricerca di ulteriore semplificazione, efficienza e crescita dimensionale ed industriale degli operatori, la Regione e gli Enti locali intendono valutare un progetto di integrazione industriale e societaria delle società pubbliche attualmente gestori dei servizi autofiloviari nei diversi bacini provinciali. Il Progetto deve individuare e valutare, le eventuali forme, tempistica e modalità di aggregazione societaria ed essere sottoposto alla valutazione e approvazione dei soci. L'integrazione di SETA spa, START Romagna spa e TPER spa, con la eventuale aggregazione in un'unica holding, delle aziende a partecipazione pubblica che attualmente operano nel settore del trasporto pubblico dell'Emilia-Romagna, potrebbe costituire un'operazione strategica di ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna nel medio-lungo termine, garantendo con logiche gestionali e industriali evolute, una efficace presenza del pubblico in un settore di estrema rilevanza sociale.

Qualora dall'esito del progetto non si addiverà all'integrazione sopra descritta, si procederà alla dismissione della quota societaria.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_2	Ambra s.r.l	Diretta	Progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità sostenibile, esercitando tutte le funzioni amministrative spettanti agli enti soci relativamente al servizio trasporto pubblico locale	20,00	La società svolge attività amministrativa necessaria per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Ente quale strumento di programmazione e attuazione coordinato non solo del trasporto pubblico locale ma più in generale delle politiche sulla mobilità. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 1 e co. 2, lett. d) del D.Lgs. n. 175/2016.
Dir_5	Delta 2000 soc cons a.r.l	Diretta	Valorizzazione delle risorse e delle attività economiche presenti nel territorio per innescare un processo di sviluppo locale sulla base dell'auto rappresentazione delle comunità	7,57	E' costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. La partecipazione della Provincia al GAL DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. appare strategica ed indispensabile per poter attrarre sul territorio le risorse comunitarie che prevedono l'approccio partecipativo. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016.
Dir_7	L'Altra Romagna soc cons a.r.l	Diretta	Promozione dello sviluppo, del miglioramento e la valorizzazione delle attività socio-economico e culturale dell'Appennino e del territorio romagnolo anche attraverso la predisposizione e la gestione di programmi e progetti regionali, nazionali ed europei	6,03	La società è costituita su iniziativa di enti locali e associazioni private della provincia di Forlì-Cesena per promuovere, valorizzare e commercializzare il territorio dell'Appennino forlivese cesenate, in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi di azione locale. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 6 del D.Lgs. n. 175/2016.

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_8	Lepida Spa	Diretta	La società ha per oggetto l'esercizio delle attività concernenti la fornitura della rete secondo quanto indicato nella L.R.11/2004 ed in particolare la realizzazione e gestione delle rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni oltre che fornire: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali	0,0016	Le attività svolte dalla società in house rientrano nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie nonché nel novero di quelle consentite (art. 4, comma 1 e 2 TUSP), posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla legge regionale 11/2004 e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale e Regionale. La qualità di socio in Lepida s.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" di cui alla L R. n. 11 del 2004 e smi. E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co. 1 e c 2, lett.a) del D.Lgs. n. 175/2016.
Dir_10	Ravenna Holding Spa	Diretta	Ravenna Holding SPA è uno strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività di natura finanziaria con particolare riferimento all'assunzione, non nei confronti del pubblico, di partecipazioni in società/enti costituiti o costituendi ed il loro coordinamento tecnico e finanziario	7,01	Società che ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali E' pertanto da ritenersi detenibile ai sensi dell'art. 4, co.1, co.2 lett.d) e co.5 del D.Lgs. n. 175/2016.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote	Dir_3	Centura AIR soc cons a.r.l	8,40	14/04/2017	
	Dir_4	Cepim Spa	0,06		
	Dir_6	Ervet Spa	0,15		
	Dir_9	Parco della Salina di Cervia	18,00		
Liquidazione	Dir_1	Aeradria spa In fallimento dal 2013	0,83		
	Dir_11	Stepra soc cons a.r.l In Liquidazione dal 2013	48,51		
Fusione/Incorporazione	Ind_6	Sapir Spa	2,03		
	Ind_9	Tper Spa	0,003		